

## PROTOCOLLI

**A. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E, SE DEL CASO, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

**PROTOCOLLO  
SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE  
EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

**TITOLO I  
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI**

*Articolo 1*

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 2*

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali. Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

#### *Articolo 3*

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

#### *Articolo 4*

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

#### *Articolo 5*

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

#### *Articolo 6*

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

#### *Articolo 7*

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Articolo 8*

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

## TITOLO II

## COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

*Articolo 9*

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

*Articolo 10*

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

## PROTOCOLLO

**SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI  
PROPORZIONALITÀ**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

*Articolo 1*

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea.

*Articolo 2*

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

### *Articolo 3*

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

### *Articolo 4*

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

### *Articolo 5*

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

### *Articolo 6*

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

### *Articolo 7*

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 61 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

- a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
- b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

#### *Articolo 8*

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

#### *Articolo 9*

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

---

**PROTOCOLLO  
SULL'EUROGRUPPO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro;

CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

*Articolo 1*

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.

*Articolo 2*

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.

---

**PROTOCOLLO**

**SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE  
ISTITUITA DALL'ARTICOLO 27 DEL TRATTATO SULL'UNIONE  
EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'articolo 28 A, paragrafo 6 e l'articolo 28 E del trattato sull'Unione europea,

RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello sempre crescente di convergenza d'azione degli Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 28 B del trattato sull'Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;

CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;

DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;

RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;

RICORDANDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

#### *Articolo 1*

La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 28 A, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea è aperta a ogni Stato membro che s'impegna, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona:

- a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e
- b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo 28 B del trattato sull'Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:

- a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;

- b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
- c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;
- d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del «meccanismo di sviluppo delle capacità»;
- e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.

### *Articolo 3*

L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti, tra l'altro, sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo 28 E del trattato sull'Unione europea.

---

## PROTOCOLLO

### **RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

### *Articolo 1*

L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda:

- a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,
- b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

*Articolo 2*

L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

*Articolo 3*

Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 292 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

**PROTOCOLLO  
SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,

HANNO CONVENUTO che a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, compreso in base all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

**PROTOCOLLO  
SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E AL  
REGNO UNITO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;

CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;

RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;

PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della Carta;

DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e all'azione amministrativa della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;

RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di disposizioni specifiche della Carta non pregiudicano in alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della Carta;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l'applicazione della Carta agli altri Stati membri;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

#### *Articolo 1*

1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.

2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.

#### *Articolo 2*

Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.

---

PROTOCOLLO  
SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

*Articolo unico*

Con riferimento all'articolo 2 A, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla competenza concorrente, quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore.

---

PROTOCOLLO  
SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

*Articolo 1*

I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:

- il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;
- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;
- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

*Articolo 2*

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

---

**PROTOCOLLO****SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA  
ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 C, PARAGRAFO 4, DEL  
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E 205, PARAGRAFO 2 DEL  
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
TRA IL 1° NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO,  
E DAL 1° APRILE 2017, DALL'ALTRO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che l'accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1° aprile 2017, dall'altro (in appresso denominata «la decisione»), ha rivestito un'importanza fondamentale all'atto dell'approvazione del trattato di Lisbona,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

*Articolo unico*

Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all'abrogazione della decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell'Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell'articolo 9 B, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea.

---

**PROTOCOLLO****SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

#### *Articolo 1*

Nel presente protocollo i termini «trattati» designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

#### *Articolo 2*

In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 9 A, paragrafo 2, secondo comma del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e il numero di membri del Parlamento europeo restano quelli esistenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

#### *Articolo 3*

1. Conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1° novembre 2014.

2. Nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.

3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l'articolo 201 bis, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

|                 |    |          |    |
|-----------------|----|----------|----|
| Belgio          | 12 | Grecia   | 12 |
| Bulgaria        | 10 | Spagna   | 27 |
| Repubblica ceca | 12 | Francia  | 29 |
| Danimarca       | 7  | Italia   | 29 |
| Germania        | 29 | Cipro    | 4  |
| Estonia         | 4  | Lettonia | 4  |
| Irlanda         | 7  | Lituania | 7  |

|             |    |             |    |
|-------------|----|-------------|----|
| Lussemburgo | 4  | Romania     | 14 |
| Ungheria    | 12 | Slovenia    | 4  |
| Malta       | 3  | Slovacchia  | 7  |
| Paesi Bassi | 13 | Finlandia   | 7  |
| Austria     | 10 | Svezia      | 10 |
| Polonia     | 27 | Regno Unito | 29 |
| Portogallo  | 12 |             |    |

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

##### *Articolo 4*

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 9 C, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio «Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

##### *Articolo 5*

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

*Articolo 6*

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

*Articolo 7*

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

|                 |    |             |    |
|-----------------|----|-------------|----|
| Belgio          | 12 | Lussemburgo | 6  |
| Bulgaria        | 12 | Ungheria    | 12 |
| Repubblica ceca | 12 | Malta       | 5  |
| Danimarca       | 9  | Paesi Bassi | 12 |
| Germania        | 24 | Austria     | 12 |
| Estonia         | 7  | Polonia     | 21 |
| Irlanda         | 9  | Portogallo  | 12 |
| Grecia          | 12 | Romania     | 15 |
| Spagna          | 21 | Slovenia    | 7  |
| Francia         | 24 | Slovacchia  | 9  |
| Italia          | 24 | Finlandia   | 9  |
| Cipro           | 6  | Svezia      | 12 |
| Lettonia        | 7  | Regno Unito | 24 |
| Lituania        | 9  |             |    |

*Articolo 8*

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

|                 |    |         |    |
|-----------------|----|---------|----|
| Belgio          | 12 | Estonia | 7  |
| Bulgaria        | 12 | Irlanda | 9  |
| Repubblica ceca | 12 | Grecia  | 12 |
| Danimarca       | 9  | Spagna  | 21 |
| Germania        | 24 | Francia | 24 |

|             |    |             |    |
|-------------|----|-------------|----|
| Italia      | 24 | Polonia     | 21 |
| Cipro       | 6  | Portogallo  | 12 |
| Lettonia    | 7  | Romania     | 15 |
| Lituania    | 9  | Slovenia    | 7  |
| Lussemburgo | 6  | Slovacchia  | 9  |
| Ungheria    | 12 | Finlandia   | 9  |
| Malta       | 5  | Svezia      | 12 |
| Paesi Bassi | 12 | Regno Unito | 24 |
| Austria     | 12 |             |    |

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

#### *Articolo 9*

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.

#### *Articolo 10*

1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.

2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

---

**B.    **PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO DI LISBONA******PROTOCOLLO N. 1****CHE MODIFICA I PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO  
SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA  
COMUNITÀ EUROPEA E/O AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA  
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di modificare i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per adattarli alle nuove regole definite dal trattato di Lisbona,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona:

*Articolo 1*

- 1) I protocolli in vigore alla data di entrata in vigore del presente trattato e che sono allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono modificati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

**A.    **MODIFICHE ORIZZONTALI****

- 2) Le modifiche orizzontali previste all'articolo 2, punto 2) del trattato di Lisbona sono applicabili ai protocolli di cui al presente articolo, ad eccezione delle lettere d), e) e j).
- 3) Nei protocolli di cui al punto 1) del presente articolo:
  - a) l'ultimo capoverso del preambolo che cita il trattato o i trattati a cui è allegato il protocollo in questione è sostituito da «HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea». La presente lettera non si applica al protocollo sulla coesione economica e sociale né al protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, il protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese e il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono allegati anche al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

- b) i termini «delle Comunità» sono sostituiti da «dell'Unione» e i termini «le Comunità» sono sostituiti da «l'Unione»; se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.

- 4) Nei protocolli seguenti i termini «del trattato», «dal trattato» e «il trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «dei trattati», «dai trattati» e «i trattati» e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati:
- a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
    - articolo 1 (compreso il rinvio al trattato UE e al trattato CE)
  - b) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
    - articolo 1.1, secondo comma nuovo
    - articolo 12.1, primo comma
    - articolo 14.1 (seconda menzione del trattato)
    - articolo 14.2, secondo comma
    - articolo 34.1, secondo trattino
    - articolo 35.1
  - c) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
    - articolo 3, seconda frase
  - d) protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca
    - punto 2, che diventa 1, seconda frase
  - e) protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
    - sesto capoverso diventato quinto
    - articolo 1
  - f) protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
    - sesto capoverso diventato settimo capoverso
  - g) protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca
    - disposizione unica
  - h) protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
    - disposizione unica
  - i) protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio
    - articolo 3.

- 5) Nei protocolli e allegati seguenti, i termini «del trattato» sono sostituiti da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
- a) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea:
    - articolo 3.1;
    - articolo 4;
    - articolo 6.3;
    - articolo 7;
    - articolo 9.1;
    - articolo 10.1;
    - articolo 11.1;
    - articolo 14.1 (prima menzione del trattato);
    - articolo 15.3;
    - articolo 16, primo comma;
    - articolo 21.1;
    - articolo 25.2;
    - articolo 27.2;
    - articolo 34.1, parole introduttive;
    - articolo 35.3;
    - articolo 41.1, che diventa 40.1, primo comma;
    - articolo 42, che diventa 41;
    - articolo 43.1, che diventa 42.1;
    - articolo 45.1, che diventa 44.1;
    - articolo 47.3, che diventa 46.3.
  - b) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
    - articolo 1, frase introduttiva;
  - c) protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:
    - articolo 1, prima frase
  - d) protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
    - punto 6, che diventa 5, secondo comma;
    - punto 9, che diventa 8, frase introduttiva;
    - punto 10, che diventa 9, lettera a) seconda frase;
    - punto 11, che diventa 10;
  - e) protocollo sulla coesione economica e sociale:
    - quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo;
  - f) allegati I e II:
    - titolo dei due allegati

- 6) Nei protocolli seguenti, i termini «del trattato» sono sostituiti da «di detto trattato»:
- a) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
    - articolo 3.2;
    - articolo 3.3;
    - articolo 9.2;
    - articolo 9.3;
    - articolo 11.2;
    - articolo 43.2, che diventa 42.2;
    - articolo 43.3, che diventa 42.3;
    - articolo 44, che diventa 43, secondo comma;
  - b) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
    - articolo 2, frase introduttiva;
  - c) protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:
    - articolo 2;
    - articolo 3;
    - articolo 4, prima frase;
    - articolo 6;
  - d) protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
    - punto 7, che diventa 6, secondo comma;
    - punto 10, che diventa 9, lettera c).
- 7) Nei protocolli seguenti, i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» sono inseriti dopo «il Consiglio»:
- a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
    - articolo 4, secondo comma
    - articolo 13, secondo comma
  - b) protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
    - articolo 7, che diventa 6, primo comma, prima frase.
- 8) Nei protocolli seguenti i termini «Corte di giustizia delle Comunità europee», «Corte di giustizia» o «Corte» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea»:
- a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
    - articolo 1
    - articolo 3, quarto comma
    - articolo 1 dell'allegato

- b) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
  - articolo 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 e 35.6
  - articolo 36.2
- c) protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol
  - articolo unico, lettera d);
- d) protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
  - articolo 12, che diventa 11, lettera a);
  - articolo 21, che diventa 20, prima menzione;
- e) protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda:
  - articolo 2;
- f) protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
  - secondo capoverso, che diventa terzo capoverso.

## B. MODIFICHE SPECIFICHE

### PROTOCOLLI ABROGATI

- 9) I protocolli seguenti sono abrogati:
- a) protocollo concernente l'Italia (1957);
  - b) protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri (1957);
  - c) protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (1992);
  - d) protocollo sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1992);
  - e) protocollo sul Portogallo (1992);
  - f) protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997), che è sostituito da un nuovo protocollo con lo stesso titolo;
  - g) protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997), che è sostituito da un nuovo protocollo con lo stesso titolo;
  - h) protocollo sulla protezione e il benessere degli animali (1997), il cui testo diventa l'articolo 6ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - i) protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (2001);
  - j) protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea (2001).

## STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

10) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è così modificato:

- a) nel preambolo, primo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel resto del protocollo i termini «del trattato CE» sono sostituiti da «del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; in tutto il protocollo i rinvii ad articoli del trattato CEEA abrogati dal protocollo n° 2 allegato al presente trattato sono soppressi e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale;
- b) negli articoli seguenti, il termine «Corte» è sostituito da «Corte di giustizia»:
- |   |   |
|---|---|
| — articolo 3, secondo comma   | — articolo 44, primo comma, prima menzione;   |
| — articolo 4, quarto comma  | — articolo 46, primo comma  |
| — articolo 5, secondo comma   | — articolo 51, primo comma  |
| — articolo 6, primo comma   | — articolo 52   |
| — articoli 10, 11, 12 e 14  | — articolo 54, primo comma, prima frase (i termini «di giustizia» sono soppressi al terzo e quarto comma) |
| — articolo 13, primo comma, prima menzione;   | — articolo 56, primo comma  |
| — articolo 15, prima frase  | — articolo 57, primo comma  |
| — articolo 16, primo comma  | — articolo 58, primo comma  |
| — articolo 17, primo comma  | — articolo 59, prima frase  |
| — articolo 18, terzo comma  | — articolo 60, secondo comma  |
| — articolo 19, primo comma  | — articolo 61, primo comma  |
| — articolo 20, primo comma  | — articolo 62, primo comma  |
| — articolo 21, primo comma  | — articolo 62bis, primo comma   |
| — articolo 22, primo comma  | — articolo 62ter, primo comma, seconda frase  |
| — articolo 23, primo comma, prima frase (i termini «di giustizia» sono soppressi al quarto comma) | — articolo 63   |
| — articolo 24, primo comma  | — articolo 64, primo comma diventato secondo comma, prima frase   |
| — articoli 25 e 27  | — allegato, articolo 3, paragrafo 2, seconda frase  |
| — articolo 29, primo comma  | — allegato, articolo 6, paragrafo 1, seconda frase  |
| — articoli da 30 a 32, 35, 38, 41 e 43  | — allegato, articolo 8, paragrafo 1, prima frase;   |
| — articolo 39, primo comma;   |   |
| — articolo 40, primo comma;   |   |

- c) all'articolo 2, i termini «..., in seduta pubblica,» sono sostituiti da «..., davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica»;
- d) all'articolo 3, secondo comma e all'articolo 4, quarto comma è aggiunta la frase seguente: «Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.»;
- e) all'articolo 6, primo comma è aggiunta la frase seguente: «Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.»;
- f) nella denominazione del titolo II sono aggiunti i termini «della Corte di giustizia»;
- g) all'articolo 13, primo comma, prima frase i termini «Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere ...» sono sostituiti da «Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere, ...»;
- h) nella denominazione del titolo III sono aggiunti i termini «dinanzi alla Corte di giustizia»;
- i) l'articolo 23 è così modificato:
- i) al primo comma, prima frase, i termini «dall'articolo 35, paragrafo 1, del trattato UE,» sono soppressi. Alla seconda frase, i termini «...nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.» sono sostituiti da «... nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.»;
- ii) al secondo comma i termini «e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto ...» sono sostituiti da «...e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto ...»;
- j) all'articolo 24, secondo comma i termini «, agli organi o agli organismi» sono inseriti dopo «istituzioni»;
- k) all'articolo 40, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.»;
- l) all'articolo 42 i termini «, organi e organismi» sono inseriti dopo «le istituzioni»;
- m) all'articolo 46, è aggiunto il nuovo comma seguente: «Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.»;
- n) la denominazione del titolo IV è sostituita da «IL TRIBUNALE»;
- o) all'articolo 47, il primo comma è sostituito da «L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.»;
- p) all'articolo 51, primo comma, lettera a), terzo trattino, il rinvio all'articolo 202, terzo trattino, è sostituito dal rinvio all'articolo 249 C, paragrafo 2 e alla lettera b) il rinvio all'articolo 11 A è sostituito dal rinvio all'articolo 280 F, paragrafo 1. Al secondo comma i termini «o dalla Banca centrale europea» sono soppressi;

- q) l'articolo 64 è così modificato:
- i) è inserito il nuovo primo comma seguente:
- «Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.»
- ii) al comma diventato secondo comma, prima frase, i termini «Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto ...» sono sostituiti da «Fino all'adozione di tali norme ...»; la seconda frase è sostituita dalla seguente: «In deroga agli articoli 223 e 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.»;
- r) nell'allegato I del protocollo, all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase i termini «della funzione pubblica» sono inseriti dopo «Tribunale»; ai paragrafi 2 e 3 i termini «a maggioranza qualificata» sono soppressi;
- s) *(non riguarda la versione italiana).*

#### STATUTO DEL SEBC E DELLA BCE

- 11) Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è così modificato:
- a) nel preambolo, primo capoverso, il rinvio all'articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- b) il titolo del capo I è sostituito dal seguente: «SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI»
- c) l'articolo 1.1 è scisso in due commi formati ciascuno da una delle due frasi e resta senza numero. Il primo comma è sostituito dal seguente: «Conformemente all'articolo 245 bis, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.»; all'inizio del secondo comma i termini «essi assolvono ...» sono sostituiti da «Il SEBC e la BCE assolvono ...»;
- d) l'articolo 1.2 è soppresso;
- e) all'inizio dell'articolo 2 i termini «Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del trattato» sono sostituiti da «Conformemente agli articoli 105, paragrafo 1 e 245bis, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea». Alla fine della seconda frase dopo «del trattato» sono aggiunti i termini «dell'Unione europea». Alla fine della terza frase dopo «del trattato» sono aggiunti i termini «sul funzionamento dell'Unione europea»;
- f) all'articolo 3.1, secondo trattino, i termini «dell'articolo 111 del trattato» sono sostituiti da «dell'articolo 188 O di detto trattato»;
- g) all'articolo 4, lettera b) il termine «competenti» è soppresso;
- h) all'inizio dell'articolo 9.1 i termini «conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato» sono sostituiti da «conformemente all'articolo 245bis, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
- i) l'articolo 10 è così modificato:
- i) all'articolo 10.1 i termini «... degli Stati membri la cui moneta è l'euro.» sono inseriti alla fine;

- ii) all'articolo 10.2, primo trattino, alla fine della prima frase i termini «...Stati membri che hanno adottato l'euro» sono sostituiti da «... Stati membri la cui moneta è l'euro.», al terzo comma i termini «degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2» sono sostituiti da «degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3»;
- iii) l'articolo 10.6 è soppresso;
- j) all'articolo 11.2, primo comma, i termini «, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo,» sono sostituiti da «dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata»;
- k) all'articolo 14.1 i termini «, al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» sono soppressi.
- l) all'articolo 16, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «...banconote...»;
- m) all'articolo 18.1, primo trattino, i termini «..., in valute sia comunitarie che di altri paesi,» sono sostituiti da «..., in euro o in altre valute,»;
- n) all'articolo 25.2 i termini «alle decisioni del Consiglio» sono sostituiti da «ai regolamenti del Consiglio»
- o) all'articolo 28.1, parte iniziale, i termini «..., che diventa operativo al momento della sua istituzione,» sono soppressi;
- p) all'articolo 29.1, il comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: ...»; il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001 %.»;
- q) all'articolo 32.2, parte iniziale, i termini «Fatto salvo l'articolo 32.3,» sono soppressi e all'articolo 32.3 i termini «dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria» sono sostituiti da «dopo l'introduzione dell'euro,»;
- r) all'articolo 34.2, i primi quattro commi sono soppressi;
- s) all'articolo 35.6, i termini «dai trattati e» sono inseriti prima dei termini «... dal presente statuto»;
- t) l'articolo 37 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
- u) l'articolo 41, che diventa articolo 40, è così modificato:
  - i) all'articolo 41.1, che diventa articolo 40.1, i termini «... possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione ...» sono sostituiti da «... possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione ...» e i termini «all'unanimità» sono soppressi; l'ultima frase è soppressa;
  - ii) è inserito il nuovo articolo 40.2 seguente, e l'attuale articolo 41.2 diventa 40.3:

«40.2. L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»;

- v) all'articolo 42, che diventa articolo 41, la parte di frase «..., immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, ...» è soppressa e i termini «a maggioranza qualificata» e «deliberando» sono soppressi;
- w) agli articoli 43.1, 43.2 e 43.3, che diventano 42.1, 42.2 e 42.3, il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis; all'articolo 43.3, che diventa articolo 42.3, il rinvio agli articoli 34.2 e 50 è soppresso e all'articolo 43.4, che diventa 42.4, il rinvio all'articolo 10.1 è sostituito da un rinvio all'articolo 10.2;
- x) all'articolo 44, che diventa articolo 43, primo comma, i termini «quei compiti propri dell'IME» sono sostituiti da «i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 118bis, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e i termini alla fine «nella terza fase» sono sostituiti da «dopo l'introduzione dell'euro»; al secondo comma il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis ;
- y) all'articolo 47.3, che diventa articolo 46.3, i termini «... rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, ...» sono sostituiti da «... rispetto all'euro, ...»;
- z) gli articoli 50 e 51 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
- aa) all'articolo 52, che diventa articolo 49, i termini «conformemente all'articolo 116bis, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,» sono inseriti dopo i termini «In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, ...».
- ab) *(non riguarda la versione italiana).*

## STATUTO DELLA BEI

12) Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti è così modificato:

- a) nell'intero protocollo, il rinvio agli articoli «del trattato» è sostituito da un rinvio agli articoli «del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
- b) nel preambolo, ultimo comma, i termini «al trattato stesso» sono sostituiti da «al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
- c) all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;
- d) all'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita da «Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri.» e l'elenco degli Stati è soppresso;
- e) all'articolo 4, paragrafo 1, la cifra del capitale della Banca è sostituita da «164 808 169 000 EUR», le cifre relative agli Stati membri seguenti sono sostituiti come indicato qui di seguito e il secondo comma è soppresso:

|                 |               |          |             |
|-----------------|---------------|----------|-------------|
| Polonia         | 3 411 263 500 | Bulgaria | 290 917 500 |
| Repubblica ceca | 1 258 785 500 | Lituania | 249 617 500 |
| Ungheria        | 1 190 868 500 | Cipro    | 183 382 000 |
| Romania         | 863 514 500   | Lettonia | 152 335 000 |
| Slovacchia      | 428 490 500   | Estonia  | 117 640 000 |
| Slovenia        | 397 815 000   | Malta    | 69 804 000  |

- f) l'articolo 5 è così modificato:
- i) al paragrafo 2, la nuova frase seguente è aggiunta alla fine: «I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.»;
  - ii) al paragrafo 3, primo comma, i termini «... nei confronti dei suoi mutuant» sono soppressi e, al secondo comma, i termini «... e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni» sono soppressi;
- g) gli articoli 6 e 7 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
- h) l'articolo 9, che diventa articolo 7, è così modificato:
- i) al paragrafo 2, i termini «...», massimo per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune» sono sostituiti da «... conformemente agli obiettivi dell'Unione»;
  - ii) al paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito da «b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,», il testo della lettera d) è sostituito da «d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1,» e alla lettera g) i termini «i poteri e le» sono sostituiti da «gli altri poteri e» e i termini «... previsti dagli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27» sono sostituiti da «... conferiti dal presente statuto»;
- i) l'articolo 10, che diventa articolo 8, è così modificato:
- i) la terza frase è soppressa;
  - ii) sono inseriti i due nuovi commi seguenti:  

«La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68 % del capitale sottoscritto.

Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.»;
- j) l'articolo 11, che diventa articolo 9, è così modificato:
- i) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:  

«1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e s'intende alla sua esecuzione.

Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.»;
  - ii) al paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:  

«Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.»;

- iii) al paragrafo 5, seconda frase, i termini «all'unanimità» sono soppressi;
- k) l'articolo 13, che diventa articolo 11, è così modificato:
- i) al paragrafo 3, secondo comma, i termini «... la concessione di crediti» sono sostituiti da «... la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti»;
- ii) al paragrafo 4, i termini «... circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti» sono sostituiti da «... sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie»;
- iii) al paragrafo 7, prima frase, i termini «I funzionari e gli impiegati» sono sostituiti da «I membri del personale». La frase seguente è aggiunta alla fine: «Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.»;
- l) l'articolo 14, che diventa articolo 12, è così modificato:
- i) al paragrafo 1, il termine «tre» è sostituito da «sei» e i termini «... verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca» sono sostituiti da «... verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca»;
- ii) il paragrafo 2 è sostituito dai tre nuovi paragrafi seguenti:
- «2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.
3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.
4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.»;
- m) all'articolo 15, che diventa articolo 13, i termini «banca d'emissione» sono sostituiti da «banca centrale nazionale»;
- n) l'articolo 18, che diventa articolo 16, è così modificato:
- i) al paragrafo 1, primo comma, i termini «... concede crediti,» sono sostituiti da «... concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie,»; i termini «progetti d'investimenti» sono sostituiti da «investimenti» e il termine «europei» è soppresso; al secondo comma, i termini «..., per deroga concessa all'unanimità dal consiglio dei governatori,» sono sostituiti da «..., con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori,» i termini «crediti per progetti di investimenti» sono sostituiti da «finanziamenti per investimenti» e il termine «europei» è soppresso;

- ii) al paragrafo 3, i termini «il progetto» sono sostituiti da «l'investimento» e la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «o alla solidità finanziaria del debitore» ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:

«Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.»;

- iii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.

L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.

A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.

Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.»;

- o) all'articolo 19, che diventa articolo 17, paragrafo 1, i termini «... le commissioni di garanzia» sono sostituiti da «... le commissioni e gli altri oneri» e i termini «e i propri rischi» sono inseriti dopo «coprire le proprie spese»; al paragrafo 2, i termini «del progetto» sono sostituiti da «dell'investimento».

- p) l'articolo 20, che diventa articolo 18, è così modificato:

- i) nella frase introduttiva, i termini «di prestito e di garanzia» sono sostituiti da «di finanziamento».

- ii) al paragrafo 1, lettera a), i termini «di progetti» e «il progetto» sono sostituiti, rispettivamente, da «di investimenti» e «l'investimento», i termini «nel caso di altri investimenti» sono inseriti dopo «appartenenti ai settori produttivi oppure,» e, nella parte finale, i termini «nel caso di altri progetti» sono soppressi; alla lettera b), i termini «del progetto» sono sostituiti da «dell'investimento»;

- iii) al paragrafo 2 è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:

«Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.»;

- iv) al paragrafo 6, il termine «progetto» e i termini «il progetto stesso» sono sostituiti, rispettivamente, da «investimento» e «l'investimento stesso».

- v) è aggiunto il nuovo paragrafo 7 seguente:
- «7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.»;
- q) l'articolo 21, che diventa articolo 19, è così modificato:
- i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.»;
- ii) al paragrafo 2, i termini «il progetto» sono sostituiti da «l'investimento»;
- iii) ai paragrafi 3 e 4, prima frase, i termini «domande di prestiti o di garanzie» sono sostituiti da «operazioni di finanziamento»;
- iv) al paragrafo 4, nella prima frase, il rinvio all'articolo 20 è sostituito dal rinvio agli articoli 18 e 20, che diventano 16 e 18; nella seconda frase, i termini «della concessione del prestito o della garanzia» sono sostituiti da «del finanziamento» e i termini «il progetto di contratto» sono sostituiti da «la corrispondente proposta»; nell'ultima frase, i termini «del prestito o della garanzia» sono sostituiti da «del finanziamento»;
- v) ai paragrafi 5 e 7 i termini «il prestito o la garanzia» sono sostituiti da «il finanziamento», e al paragrafo 6 i termini «il prestito o la garanzia richiesta» sono sostituiti da «il finanziamento in questione»;
- vi) è aggiunto il nuovo paragrafo 8 seguente:
- «8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.»;
- r) all'articolo 22, che diventa articolo 20, al paragrafo 1, il termine «internazionali» è soppresso e il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.
- Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo 116bis, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.»;
- s) all'articolo 23, che diventa articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i termini «... emessi sia direttamente sia dai suoi debitori» sono soppressi e al paragrafo 3 i termini «la loro banca di emissione» sono sostituiti da «le banche centrali nazionali»;
- t) all'articolo 25, che diventa articolo 23, i termini «la cui moneta non sia l'euro» sono inseriti dopo i termini «Stati membri» al paragrafo 1, prima frase e al paragrafo 2; al paragrafo 1, prima frase, i termini «nella moneta di un altro Stato membro» sono soppressi, al paragrafo 3 i termini «in oro o in valute convertibili» sono soppressi e al paragrafo 4 il termine «progetti» è sostituito da «investimenti»;
- u) all'articolo 26, che diventa articolo 24, i termini «o i suoi prestiti speciali» sono soppressi;

- v) all'articolo 27, che diventa articolo 25, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente alla fine: «Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.»;
- w) all'articolo 29, che diventa articolo 27, primo comma, i termini «dell'Unione europea» sono aggiunti alla fine, come pure la seguente frase: «La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale»; al secondo comma, i termini «o prevedere una procedura arbitrale» sono soppressi; i termini «dalle giurisdizioni» sono sostituiti da «dagli organi giurisdizionali».
- x) l'articolo 30, che diventa articolo 28, è sostituito dal seguente:

*«Articolo 28*

1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1. lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.
3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.
4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.».

#### PROTOCOLLO SULLE SEDI

- 13) Il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol è così modificato:
  - a) nel titolo del protocollo e del preambolo il termine «organi,» è inserito prima di «organismi»; nel titolo i termini «nonché di Europol» sono soppressi;
  - b) nel preambolo, primo visto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il rinvio all'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è soppresso; il secondo visto è soppresso;

- c) alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;
- d) alla lettera i), il riferimento all'Istituto monetario europeo è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza.

#### PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE

14) Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è così modificato:

- a) nel considerando del preambolo, il rinvio all'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito da un rinvio all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, con abbreviazione CEEA, e i termini «dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti» sono sostituiti da «l'Unione europea e la CEEA»;
- b) l'articolo 5 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
- c) all'articolo 7, che diventa articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato;
- d) all'articolo 13, che diventa articolo 12, la parte di frase all'inizio «Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, ...» è sostituita da «Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate.»;
- e) all'articolo 15, che diventa articolo 14, la parte di frase all'inizio «Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce ...» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono ...»;
- f) all'articolo 16, che diventa articolo 15, la parte di frase all'inizio «Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ...» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria ...»;
- g) all'articolo 21, che diventa articolo 20, dopo «agli avvocati generali,» i termini «al cancelliere» sono sostituiti da «ai cancellieri» e i termini «..., nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, ...» sono soppressi;
- h) all'articolo 23, che diventa articolo 22, l'ultimo comma è soppresso;
- i) la formula finale «IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo», la data e l'elenco dei firmatari sono soppressi.

#### PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA

15) Il protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:

- a) nel titolo del protocollo, i termini «di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea» sono soppressi;
- b) nel preambolo, primo capoverso, i termini «... processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ...» sono sostituiti da «... processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga ...»;
- c) all'articolo 3, seconda frase, i termini «... nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro.» sono sostituiti da «... nei confronti dell'euro.»;

- d) all'articolo 6, i termini «, dell'IME» sono soppressi;
- e) *(non riguarda la versione italiana).*

#### PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO

16) Il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è così modificato:

- a) nell'intero protocollo, i termini «... passare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ...», «...passare alla terza fase...» sono sostituiti da «... adottare l'euro ...»; i termini «... passa alla terza fase ...» sono sostituiti da «... adotta l'euro ...»; i termini «... nella terza fase ...» sono sostituiti da «... dopo l'introduzione dell'euro ...»;
- b) nel preambolo, è inserito il nuovo secondo capoverso seguente:  
  
«TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria.»;
- c) al punto 1, il primo e il terzo comma sono soppressi;
- d) il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:  
  
«2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.»;
- e) il punto 3 è soppresso e i punti successivi sono rinumerati di conseguenza;
- f) il punto 5, che diventa punto 4, è così modificato:
  - i) alla prima frase, l'enumerazione degli articoli è sostituita da «L'articolo 245 bis, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo 245 bis, paragrafo 5, l'articolo 97 ter, secondo comma, l'articolo 104, paragrafi 1, 9 e 11, l'articolo 105, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 106, gli articoli 108, 109, 110 e 111bis, l'articolo 115 C, l'articolo 117bis, paragrafo 3, l'articolo 188 O e l'articolo 245 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ...»;
  - ii) è inserita la nuova seconda frase seguente: «Lo stesso vale per l'articolo 99, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale.»;
- g) al punto 6, che diventa punto 5, è inserito il nuovo primo comma seguente: «Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.» E all'inizio del comma seguente, i termini «116, paragrafo 4,» sono soppressi;
- h) il primo comma del punto 7, che diventa punto 6, è sostituito dal seguente: «6. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all'articolo 116bis, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica l'articolo 116bis, paragrafo 4, secondo comma di detto trattato.» Al secondo comma i termini «agli articoli 112, paragrafo 2, lettera b, e 123, paragrafo 1,» sono sostituiti da «all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b»;
- i) al punto 9, che diventa punto 8, lettera a), i termini «passare a tale fase» sono sostituiti da «adottare l'euro»;

- j) al punto 10, che diventa punto 9, il testo del comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso: ...». Alla lettera a) il rinvio all'articolo 122, paragrafo 2 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis, paragrafi 1 e 2;
- k) al punto 11, che diventa punto 10, i termini «degli articoli 101 e 116, paragrafo 3,» Sono sostituiti dai termini «dell'articolo 101» e alla fine i termini «... non passi alla terza fase.» sono sostituiti da «... non adotti l'euro.».

#### PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA

17) Il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca è così modificato:

- a) nel preambolo, il primo capoverso è soppresso, al secondo capoverso, che diventa il primo, i termini «... alla partecipazione danese alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,» sono sostituiti da «... alla rinuncia danese all'esenzione,» ed è inserito il nuovo secondo capoverso seguente: «TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,»;
- b) i punti 1 e 3 sono soppressi e gli altri punti sono rinumerati di conseguenza;
- c) al punto 2, che diventa punto 1, la prima frase è sostituita da «La Danimarca usufruisce di un'esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993.»;
- d) al punto 4, che diventa 2, il rinvio all'articolo 122, paragrafo 2 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### PROTOCOLLO SCHENGEN

18) Il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea è così modificato:

- a) nel titolo del protocollo, i termini «sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito ...» sono sostituiti da «sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito ...»;
- b) il preambolo è così modificato:
  - i) al primo capoverso, l'ultima parte di frase «..., mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,» è sostituita da «..., sono stati integrati nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997;»;
  - ii) il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;»;
  - iii) il terzo capoverso è soppresso;
  - iv) al quinto capoverso, che diventa quarto capoverso, i termini «... non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati ...» sono sostituiti da «... non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen ...» e, alla fine, i termini «... di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,» sono sostituiti da «... di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;»;

- v) al sesto capoverso, che diventa quinto capoverso, i termini alla fine «... e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza» sono soppressi;
- vi) al settimo capoverso, che diventa sesto capoverso, i termini alla fine «... Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,» sono sostituiti da «... Stati entrambi vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell'Unione europea,»;
- c) all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen.»;

- d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.»;

- e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.»;

- f) all'articolo 4, primo comma, i termini «..., i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen,» sono soppressi;

- g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 5*

1. Le proposte e le iniziative basate sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2. Laddove si ritenga che l'Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all'articolo 4, abbiano effettuato la notifica, tanto l'una che l'altro possono nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi,

che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l'Irlanda o il Regno Unito non partecipano all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica, la procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.

3. Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta della Commissione.

4. Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.

5. Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell'adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.»;

- h) all'articolo 6, primo comma, prima frase, i termini alla fine «, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996» sono soppressi;
- i) l'articolo 7 è abrogato e l'articolo 8 diventa articolo 7;
- j) l'allegato è abrogato.

#### PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

- 19) Il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda è così modificato:
- a) nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - b) all'articolo 1, primo comma, lettera a), i termini «di Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituiti da «di Stati membri»;
  - c) all'articolo 1, primo e secondo comma, all'articolo 2 e all'articolo 3, secondo comma, il rinvio all'articolo 14 è sostituito dal rinvio agli articoli 22 bis e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

20) Il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda è così modificato:

- a) nel titolo del protocollo, i termini «rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia» sono aggiunti alla fine;
- b) nel preambolo secondo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) all'articolo 1, prima frase, i termini «... a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «... a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; la seconda frase è soppressa ed è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

- d) all'articolo 2, i termini «... disposizione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «... disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e i termini «... l'acquis comunitario» sono sostituiti da «l'acquis comunitario e dell'Unione»;

- e) l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:

- i) al primo comma, prima frase, i termini «... a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «... a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e la seconda frase è soppressa;

- ii) i nuovi commi seguenti sono aggiunti dopo il secondo comma:

«Le misure adottate in applicazione dell'articolo 61 C del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte terza, titolo IV di detto trattato.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

- f) agli articoli 4, 5 e 6, i termini «... del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «... della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
- g) all'articolo 4, seconda frase, il rinvio all'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal rinvio all'articolo 280 F, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- h) è inserito il nuovo articolo 4bis seguente:

«Articolo 4 bis

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.

2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una

notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che il Regno Unito o l'Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in vigore.

4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.;

- i) all'articolo 5, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «..., salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.»;
- j) all'articolo 6, i termini «... pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 68» sono sostituiti da «... pertinenti disposizioni dei trattati»;
- k) è inserito il nuovo articolo 6bis seguente:

*«Articolo 6bis*

Il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 B.»;

- l) all'articolo 7, i termini «Gli articoli 3 e 4» sono sostituiti da «Gli articoli 3, 4 e 4bis» e i termini «... protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito ...» sono sostituiti da «... protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito ...»;
- m) all'articolo 8, i termini «presidente del» sono soppressi;
- n) è inserito il nuovo articolo 9 seguente:

*«Articolo 9*

Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

## PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

21) Il protocollo sulla posizione della Danimarca è così modificato:

a) il preambolo è così modificato:

i) i tre nuovi capoversi seguenti sono inseriti dopo il secondo capoverso:

«CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,

DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,

PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca»;

ii) al penultimo capoverso, i termini «...protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito...» sono sostituiti da «...protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito...»;

b) all'articolo 1, primo comma, prima frase, i termini «del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

c) all'articolo 1, la seconda frase del primo comma è soppressa ed è aggiunto il nuovo comma seguente:

«Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.»;

- e) è inserito il nuovo articolo 2 bis seguente:

*«Articolo 2 bis*

L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato.»;

- f) l'articolo 4 diventa articolo 6;

- g) l'articolo 5, che diventa articolo 4, è così modificato:

- i) in tutto l'articolo, il termine «decisione» è sostituito da «misura»;
- ii) al paragrafo 1, i termini «... di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «... volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella presente parte» e i termini «... Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonché l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione.» sono sostituiti da «... Stati membri vincolati da detta misura.»;
- iii) al paragrafo 2 i termini «...gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno...» sono sostituiti da «... gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno...»;

- h) l'articolo 6, che diventa articolo 5, è così modificato:

- i) alla prima frase, i termini «...degli articoli 13, paragrafo 1 e 17 del trattato sull'Unione europea» sono sostituiti da «...dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 28 A e degli articoli da 28 B a 28 E del trattato sull'Unione europea» e l'ultima parte di frase «..., ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore» è soppressa;
- ii) è inserita la terza frase seguente: «La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore.»;
- iii) alla nuova quarta frase, la nuova parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «..., né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.»;
- iv) sono inseriti i due nuovi commi seguenti:

«Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

- i) dopo la denominazione «PARTE III» é inserito l'articolo 6, che riprende il testo dell'articolo 4;

- j) la denominazione «PARTE IV» è inserita prima dell'articolo 7;
- k) è inserito il nuovo articolo 8 seguente:

*«Articolo 8*

1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di conseguenza.
  2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.»;
- l) al protocollo è aggiunto il nuovo allegato seguente:

*«ALLEGATO*

*Articolo 1*

Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*Articolo 2*

In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

*Articolo 3*

1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.

#### Articolo 4

La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 280 F, paragrafo 1 di detto trattato.

#### Articolo 5

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tale paese.

2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.

4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.;

#### Articolo 6

1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura che sviluppa l'acquis di Schengen.

Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.

2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l'acquis di Schengen.

#### Articolo 7

La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di

attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato laddove non sia vincolata da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 B.

#### Articolo 8

Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.

#### Articolo 9

Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.».

### PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DELL'UNIONE

22) Il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è così modificato:

a) il preambolo è così modificato:

i) il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;»

ii) è inserito il nuovo secondo capoverso seguente:

«CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;»

iii) al secondo capoverso, diventato terzo capoverso, il rinvio all'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito da un rinvio all'articolo 6, paragrafi 1 e 3;

iv) al terzo capoverso, diventato quarto capoverso, il rinvio all'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito da un rinvio all'articolo 1bis;

v) al terzo e al quarto capoverso, che diventano quarto e quinto, il termine «principi» è sostituito da «valori»; al quarto capoverso diventato quinto, il rinvio all'articolo 309 del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea

vi) al quinto capoverso, diventato sesto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

vii) il settimo capoverso, che diventa ottavo, è soppresso;

- b) l'articolo unico è così modificato:
- i) alla lettera b), dopo i termini «...il Consiglio» sono inseriti i termini «o, se del caso, il Consiglio europeo» e i termini «in merito» sono sostituiti da «al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino»;
  - ii) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino».

#### PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

23) Il protocollo sulla coesione economica e sociale è così modificato:

- a) in tutto il protocollo, i termini «coesione economica e sociale» sono sostituiti da «coesione economica, sociale e territoriale»;
- b) il preambolo è così modificato:
  - i) il primo, secondo, quinto, sesto e quattordicesimo capoverso sono soppressi
  - ii) è inserito il nuovo primo capoverso seguente:

«RICORDANDO che l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo 2 C, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
  - iii) il quarto capoverso, che diventa terzo, è sostituito dal seguente:

«RICORDANDO che l'articolo 161 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un fondo di coesione»;
  - iv) all'undicesimo capoverso, che diventa ottavo, i termini alla fine «... e sottolineano l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articoli 2 e 3 del trattato» sono soppressi;
  - v) al quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo, i termini «... da istituire entro il 31 dicembre 1993...» sono soppressi;
  - vi) all'ultimo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### ALTRI PROTOCOLLI

- 24) Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, nel primo capoverso del preambolo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 25) Nel protocollo sulla Francia, i termini «... nei suoi territori d'oltremare...» sono sostituiti da «... nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna ...».

- 26) Nel protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne, il rinvio all'articolo 62, punto 2, lettera a), del titolo IV del trattato è sostituito dal rinvio all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 27) Nel dispositivo del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea la parte di frase finale «entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam» è soppressa.
- 28) Nel protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, all'ultimo comma del preambolo, i termini «che sono allegati al trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «che sono allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
- 29) Nel protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, i termini «... con decisione presa a maggioranza qualificata» sono soppressi.
- 30) Il protocollo sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:
- a) nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - b) nella disposizione unica, i termini «sul funzionamento dell'Unione europea» sono inseriti dopo i termini «dell'articolo 141 del trattato».
- 31) Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, i termini «trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e l'articolo 2 è soppresso.
- 32) Il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee è così modificato:
- a) il protocollo è denominato «Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese»;
  - b) i termini «Nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee ...» sono sostituiti da «Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica...».
- 33) Il protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio è così modificato:
- a) nel preambolo, i primi due capoversi sono sostituiti dal nuovo primo capoverso seguente:  
  
«RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002.»;
  - b) all'articolo 1, il paragrafo 1 è soppresso e gli altri due paragrafi sono rinumerati di conseguenza;
  - c) l'articolo 2 è scisso in due commi, il primo dei quali finisce con i termini «... compresi i principi essenziali». L'articolo è inoltre così modificato:
    - i) al primo comma, i termini «deliberando all'unanimità su proposta della Commissione» sono sostituiti da «deliberando secondo una procedura legislativa speciale» e il termine «consultazione» è sostituito da «approvazione»;

- ii) al secondo comma, i termini «e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione degli orientamenti ...» sono sostituiti da «Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti ...»;
- d) l'articolo 4 è abrogato.

#### *Articolo 2*

1. Agli articoli del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti e del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, come modificati dal trattato di Lisbona, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente protocollo. I rinvii agli articoli di detti protocolli contenuti in tali protocolli sono adattati conformemente a dette tabelle.

2. I riferimenti ai capoversi dei protocolli di cui all'articolo 1, punto 1, o agli articoli di detti protocolli, compresi i loro paragrafi o commi, come rinumerati o riordinati dal presente protocollo e contenuti in altri protocolli o atti di diritto primario sono adattati conformemente al presente protocollo. Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la disposizione in questione sia abrogata

3. I riferimenti a capoversi e articoli, compresi i paragrafi o i commi, dei protocolli di cui all'articolo 1, punto 1, come modificati dalle disposizioni del presente protocollo e contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi e articoli, compresi i paragrafi o commi, di detti protocolli come rinumerati o riordinati conformemente al presente protocollo.

---

## ALLEGATO

**TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 1  
CHE MODIFICA I PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,  
AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E/O AL TRATTATO CHE  
ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA****A. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E  
DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

| <b>Vecchia numerazione del protocollo</b> | <b>Rinumerazione del protocollo</b> |
|---|-------------------------------------|
| Articolo 1                                | Articolo 1                          |
| Articolo 2                                | Articolo 2                          |
| Articolo 3                                | Articolo 3                          |
| Articolo 4                                | Articolo 4                          |
| Articolo 5                                | Articolo 5                          |
| Articolo 6                                | Articolo 6                          |
| Articolo 7                                | Articolo 7                          |
| Articolo 8                                | Articolo 8                          |
| Articolo 9                                | Articolo 9                          |
| Articolo 10                               | Articolo 10                         |
| Articolo 11                               | Articolo 11                         |
| Articolo 12                               | Articolo 12                         |
| Articolo 13                               | Articolo 13                         |
| Articolo 14                               | Articolo 14                         |
| Articolo 15                               | Articolo 15                         |
| Articolo 16                               | Articolo 16                         |
| Articolo 17                               | Articolo 17                         |
| Articolo 18                               | Articolo 18                         |
| Articolo 19                               | Articolo 19                         |
| Articolo 20                               | Articolo 20                         |
| Articolo 21                               | Articolo 21                         |
| Articolo 22                               | Articolo 22                         |
| Articolo 23                               | Articolo 23                         |
| Articolo 24                               | Articolo 24                         |

| <b>Vecchia numerazione del protocollo</b> | <b>Rinumerazione del protocollo</b> |
|---|-------------------------------------|
| Articolo 25                               | Articolo 25                         |
| Articolo 26                               | Articolo 26                         |
| Articolo 27                               | Articolo 27                         |
| Articolo 28                               | Articolo 28                         |
| Articolo 29                               | Articolo 29                         |
| Articolo 30                               | Articolo 30                         |
| Articolo 31                               | Articolo 31                         |
| Articolo 32                               | Articolo 32                         |
| Articolo 33                               | Articolo 33                         |
| Articolo 34                               | Articolo 34                         |
| Articolo 35                               | Articolo 35                         |
| Articolo 36                               | Articolo 36                         |
| Articolo 37 (abrogato)                    |                                     |
| Articolo 38                               | Articolo 37                         |
| Articolo 39                               | Articolo 38                         |
| Articolo 40                               | Articolo 39                         |
| Articolo 41                               | Articolo 40                         |
| Articolo 42                               | Articolo 41                         |
| Articolo 43                               | Articolo 42                         |
| Articolo 44                               | Articolo 43                         |
| Articolo 45                               | Articolo 44                         |
| Articolo 46                               | Articolo 45                         |
| Articolo 47                               | Articolo 46                         |
| Articolo 48                               | Articolo 47                         |
| Articolo 49                               | Articolo 48                         |
| Articolo 50 (abrogato)                    |                                     |
| Articolo 51 (abrogato)                    |                                     |
| Articolo 52                               | Articolo 49                         |
| Articolo 53                               | Articolo 50                         |

## B. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

| <b>Vecchia numerazione del protocollo</b> | <b>Rinumerazione del protocollo</b> |
|---|-------------------------------------|
| Articolo 1                                | Articolo 1                          |
| Articolo 2                                | Articolo 2                          |
| Articolo 3                                | Articolo 3                          |
| Articolo 4                                | Articolo 4                          |
| Articolo 5                                | Articolo 5                          |
| Articolo 6 (abrogato)                     |                                     |
| Articolo 7 (abrogato)                     |                                     |
| Articolo 8                                | Articolo 6                          |
| Articolo 9                                | Articolo 7                          |
| Articolo 10                               | Articolo 8                          |
| Articolo 11                               | Articolo 9                          |
| Articolo 12                               | Articolo 10                         |
| Articolo 13                               | Articolo 11                         |
| Articolo 14                               | Articolo 12                         |
| Articolo 15                               | Articolo 13                         |
| Articolo 16                               | Articolo 14                         |
| Articolo 17                               | Articolo 15                         |
| Articolo 18                               | Articolo 16                         |
| Articolo 19                               | Articolo 17                         |
| Articolo 20                               | Articolo 18                         |
| Articolo 21                               | Articolo 19                         |
| Articolo 22                               | Articolo 20                         |
| Articolo 23                               | Articolo 21                         |
| Articolo 24                               | Articolo 22                         |
| Articolo 25                               | Articolo 23                         |
| Articolo 26                               | Articolo 24                         |
| Articolo 27                               | Articolo 25                         |
| Articolo 28                               | Articolo 26                         |
| Articolo 29                               | Articolo 27                         |
| Articolo 30                               | Articolo 28                         |

## C. PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

| <b>Vecchia numerazione del protocollo</b> | <b>Rinumerazione del protocollo</b> |
|---|-------------------------------------|
| Articolo 1                                | Articolo 1                          |
| Articolo 2                                | Articolo 2                          |
| Articolo 3                                | Articolo 3                          |
| Articolo 4                                | Articolo 4                          |
| Articolo 5 (abrogato)                     |                                     |
| Articolo 6                                | Articolo 5                          |
| Articolo 7                                | Articolo 6                          |
| Articolo 8                                | Articolo 7                          |
| Articolo 9                                | Articolo 8                          |
| Articolo 10                               | Articolo 9                          |
| Articolo 11                               | Articolo 10                         |
| Articolo 12                               | Articolo 11                         |
| Articolo 13                               | Articolo 12                         |
| Articolo 14                               | Articolo 13                         |
| Articolo 15                               | Articolo 14                         |
| Articolo 16                               | Articolo 15                         |
| Articolo 17                               | Articolo 16                         |
| Articolo 18                               | Articolo 17                         |
| Articolo 19                               | Articolo 18                         |
| Articolo 20                               | Articolo 19                         |
| Articolo 21                               | Articolo 20                         |
| Articolo 22                               | Articolo 21                         |
| Articolo 23                               | Articolo 22                         |

PROTOCOLLO N. 2  
CHE MODIFICA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA  
DELL'ENERGIA ATOMICA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,

DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:

*Articolo 1*

Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) nella versione in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

*(Il secondo comma non riguarda la versione italiana).*

*Articolo 2*

La denominazione del titolo III del trattato CEEA «Disposizioni istituzionali» è sostituita da «Disposizioni istituzionali e finanziarie».

*Articolo 3*

All'inizio del titolo III del trattato CEEA è inserito il nuovo capo seguente:

«CAPO I

APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL  
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

*Articolo 106 bis*

1. L'articolo 7, gli articoli da 9 a 9 F, l'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 49 e 49 A, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 16 A, gli articoli da 190 a 201ter, gli articoli da 204 a 211bis, l'articolo 213, gli articoli da 215 a 236, gli articoli 238, 239 e 240, gli articoli da 241 a 245, gli articoli da 246 a 262, gli articoli da 268 a 277, gli articoli da 279 a 280 e gli articoli 283, 290 e 292, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il protocollo sulle disposizioni transitorie si applicano al presente trattato.

2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione, al "trattato sull'Unione europea", al "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" o ai "trattati" fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica e al presente trattato.

3. Le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non derogano a quanto stipulato dal presente trattato.».

#### *Articolo 4*

Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.

#### *Articolo 5*

L'articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli articoli da 158 a 163, gli articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a 179 bis, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183, 183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono abrogati.

#### *Articolo 6*

La denominazione del titolo IV del trattato CEEA «Disposizioni finanziarie» è sostituita dalla denominazione «Disposizioni finanziarie particolari».

#### *Articolo 7*

1. All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli 226 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 è sostituito dal riferimento all'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Nel trattato CEEA i termini «Corte di giustizia» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea».

#### *Articolo 8*

L'articolo 191 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 191*

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.».

*Articolo 9*

L'articolo 206 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

*«Articolo 206*

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, del trattato sull'Unione europea.»

*Articolo 10*

Le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell'Unione.

---

## ALLEGATO

## TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA

## A. Trattato sull'Unione europea

| Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea  | Numerazione nel trattato di Lisbona                       | Rinumerazione del trattato sull'Unione europea            |
|---|---|---|
| TITOLO I — DISPOSIZIONI COMUNI  | TITOLO I — DISPOSIZIONI COMUNI                            | TITOLO I — DISPOSIZIONI COMUNI                            |
| Articolo 1  | Articolo 1  | Articolo 1  |
|   | Articolo 1bis   | Articolo 2  |
| Articolo 2  | Articolo 2  | Articolo 3  |
| Articolo 3 (abrogato) <sup>(1)</sup>  |   |   |
|   | Articolo 3bis   | Articolo 4  |
|   | Articolo 3ter <sup>(2)</sup>                              | Articolo 5  |
| Articolo 4 (abrogato) <sup>(3)</sup>  |   |   |
| Articolo 5 (abrogato) <sup>(4)</sup>  |   |   |
| Articolo 6  | Articolo 6  | Articolo 6  |
| Articolo 7  | Articolo 7  | Articolo 7  |
|   | Articolo 7bis   | Articolo 8  |
| TITOLO II — DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA | TITOLO II — DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI | TITOLO II — DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI |
| Articolo 8 (abrogato) <sup>(5)</sup>  | Articolo 8  | Articolo 9  |
|   | Articolo 8A <sup>(6)</sup>                                | Articolo 10   |
|   | Articolo 8B   | Articolo 11   |
|   | Articolo 8C   | Articolo 12   |
| TITOLO III — DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO              | TITOLO III — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI       | TITOLO III — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI       |
| Articolo 9 (abrogato) <sup>(7)</sup>  | Articolo 9  | Articolo 13   |
|   | Articolo 9A <sup>(8)</sup>                                | Articolo 14   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea</b>   | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>   | <b>Rinumerazione del trattato sull'Unione europea</b>  |
|---|--|--|
|   | Articolo 9B <sup>(9)</sup>   | Articolo 15  |
|   | Articolo 9C <sup>(10)</sup>  | Articolo 16  |
|   | Articolo 9D <sup>(11)</sup>  | Articolo 17  |
|   | Articolo 9E  | Articolo 18  |
|   | Articolo 9F <sup>(12)</sup>  | Articolo 19  |
| TITOLO IV — DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA   | TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE   | TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE   |
| Articolo 10 abrogato) <sup>(13)</sup><br>Articoli da 27 A a 27 E (sostituiti)<br>Articoli da 40 a 40 B (sostituiti)<br>Articoli da 43 a 45 (sostituiti) | Articolo 10 <sup>(14)</sup>  | Articolo 20  |
| TITOLO V — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE   | TITOLO V — DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE | TITOLO V — DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE |
|   | Capo 1 — Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione   | Capo 1 — Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione   |
|   | Articolo 10A   | Articolo 21  |
|   | Articolo 10B   | Articolo 22  |
|   | Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune   | Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune   |
|   | Sezione 1 — Disposizioni comuni  | Sezione 1 — Disposizioni comuni  |
|   | Articolo 10C   | Articolo 23  |
| Articolo 11   | Articolo 11  | Articolo 24  |
| Articolo 12   | Articolo 12  | Articolo 25  |
| Articolo 13   | Articolo 13  | Articolo 26  |
|   | Articolo 13bis   | Articolo 27  |
| Articolo 14   | Articolo 14  | Articolo 28  |
| Articolo 15   | Articolo 15  | Articolo 29  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                              | <b>Rinumerazione del trattato sull'Unione europea</b>                   |
|---|---|---|
| Articolo 22 (spostato)                                      | Articolo 15bis  | Articolo 30   |
| Articolo 23 (spostato)                                      | Articolo 15ter  | Articolo 31   |
| Articolo 16   | Articolo 16   | Articolo 32   |
| Articolo 17 (spostato)                                      | Articolo 28 A   | Articolo 42   |
| Articolo 18   | Articolo 18   | Articolo 33   |
| Articolo 19   | Articolo 19   | Articolo 34   |
| Articolo 20   | Articolo 20   | Articolo 35   |
| Articolo 21   | Articolo 21   | Articolo 36   |
| Articolo 22 (spostato)                                      | Articolo 15bis  | Articolo 30   |
| Articolo 23 (spostato)                                      | Articolo 15ter  | Articolo 31   |
| Articolo 24   | Articolo 24   | Articolo 37   |
| Articolo 25   | Articolo 25   | Articolo 38   |
|   | Articolo 25bis  | Articolo 39   |
| Articolo 47 (spostato)                                      | Articolo 25ter  | Articolo 40   |
| Articolo 26 (abrogato)                                      |   |   |
| Articolo 27 (abrogato)                                      |   |   |
| Articolo 27 A (sostituito) <sup>(15)</sup>                  | Articolo 10   | Articolo 20   |
| Articolo 27 B (sostituito) <sup>(15)</sup>                  | Articolo 10   | Articolo 20   |
| Articolo 27 C (sostituito) <sup>(15)</sup>                  | Articolo 10   | Articolo 20   |
| Articolo 27 D (sostituito) <sup>(15)</sup>                  | Articolo 10   | Articolo 20   |
| Articolo 27 E (sostituito) <sup>(15)</sup>                  | Articolo 10   | Articolo 20   |
| Articolo 28   | Articolo 28   | Articolo 41   |
|   | Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune | Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune |
| Articolo 17 (spostato)                                      | Articolo 28 A   | Articolo 42   |
|   | Articolo 28 B   | Articolo 43   |
|   | Articolo 28 C   | Articolo 44   |
|   | Articolo 28 D   | Articolo 45   |
|   | Articolo 28 E   | Articolo 46   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea</b>   | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                    | <b>Rinumerazione del trattato sull'Unione europea</b>         |
|---|---|---|
| TITOLO VI — DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (abrogato) <sup>(16)</sup> |   |   |
| Articolo 29 (sostituito) <sup>(17)</sup>  |   |   |
| Articolo 30 (sostituito) <sup>(18)</sup>  |   |   |
| Articolo 31 (sostituito) <sup>(19)</sup>  |   |   |
| Articolo 32 (sostituito) <sup>(20)</sup>  |   |   |
| Articolo 33 (sostituito) <sup>(21)</sup>  |   |   |
| Articolo 34 (abrogato)  |   |   |
| Articolo 35 (abrogato)  |   |   |
| Articolo 36 (sostituito) <sup>(22)</sup>  |   |   |
| Articolo 37 (abrogato)  |   |   |
| Articolo 38 (abrogato)  |   |   |
| Articolo 39 (abrogato)  |   |   |
| Articolo 40 (sostituito) <sup>(23)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| Articolo 40 A (sostituito) <sup>(23)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| Articolo 40 B (sostituito) <sup>(23)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| Articolo 41 (abrogato)  |   |   |
| Articolo 42 (abrogato)  |   |   |
| TITOLO VII — DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA (sostituito) <sup>(24)</sup>                             | <i>TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE</i> | <i>TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE</i> |
| Articolo 43 (sostituito) <sup>(24)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| Articolo 43 A (sostituito) <sup>(24)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| Articolo 43 B (sostituito) <sup>(24)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| Articolo 44 (sostituito) <sup>(24)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| Articolo 44 A (sostituito) <sup>(24)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| Articolo 45 (sostituito) <sup>(24)</sup>  | <i>Articolo 10</i>  | <i>Articolo 20</i>  |
| TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI   | <i>TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI</i>                        | <i>TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI</i>                        |
| Articolo 46 (abrogato)  |   |   |

| Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea | Numerazione nel trattato di Lisbona | Rinumerazione del trattato sull'Unione europea |
|--|-------------------------------------|--|
|  | Articolo 46 A                       | Articolo 47                                    |
| Articolo 47 (spostato)                               | Articolo 25ter                      | Articolo 40                                    |
| Articolo 48  | Articolo 48                         | Articolo 48                                    |
| Articolo 49  | Articolo 49                         | Articolo 49                                    |
|  | Articolo 49 A                       | Articolo 50                                    |
|  | Articolo 49 B                       | Articolo 51                                    |
|  | Articolo 49 C                       | Articolo 52                                    |
| Articolo 50 (abrogato)                               |                                     |  |
| Articolo 51  | Articolo 51                         | Articolo 53                                    |
| Articolo 52  | Articolo 52                         | Articolo 54                                    |
| Articolo 53  | Articolo 53                         | Articolo 55                                    |

- (<sup>1</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 2 F (rinumerato 7) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso TFUE) e dagli articoli 9, paragrafo 1, e 10 A, paragrafo 3, secondo comma, (rinumerati 13 e 21) del trattato sull'Unione europea (in appresso trattato UE).
- (<sup>2</sup>) Sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso trattato CE).
- (<sup>3</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 B (rinumerato 15).
- (<sup>4</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9, paragrafo 2, (rinumerato 13).
- (<sup>5</sup>) L'articolo 8 del trattato UE vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (in appresso «l'attuale trattato UE») modificava il trattato CE. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 8 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi una nuova disposizione.
- (<sup>6</sup>) Il paragrafo 4 sostituisce nella sostanza l'articolo 191, primo comma, del trattato CE.
- (<sup>7</sup>) L'articolo 9 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Quest'ultimo trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. L'articolo 9 è abrogato e il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.
- (<sup>8</sup>) — I paragrafi 1 e 2 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 189 del trattato CE;  
 — i paragrafi da 1 a 3 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 190, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;  
 — il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 192, primo comma, del trattato CE;  
 — il paragrafo 4 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 197, primo comma, del trattato CE.
- (<sup>9</sup>) Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 4.
- (<sup>10</sup>) — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, primo e secondo trattino, del trattato CE;  
 — i paragrafi 2 e 9 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 203 del trattato CE;  
 — i paragrafi 4 e 5 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato CE.
- (<sup>11</sup>) — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 211 del trattato CE;  
 — i paragrafi 3 e 7 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 214 del trattato CE;  
 — il paragrafo 6 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato CE.
- (<sup>12</sup>) — Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 220 del trattato CE;  
 — il paragrafo 2, primo comma, sostituisce, nella sostanza, l'articolo 221, primo comma, del trattato CE.
- (<sup>13</sup>) L'articolo 10 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 10 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.
- (<sup>14</sup>) Sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato CE.
- (<sup>15</sup>) Gli articoli da 27 A a 27 E dell'attuale trattato UE, relativi alla cooperazione rafforzata sono sostituiti anche dagli articoli da 280A a 280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).

- (<sup>16</sup>) Le disposizioni del titolo VI dell'attuale trattato UE, relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono sostituite dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV della parte terza del TFUE.
- (<sup>17</sup>) Sostituito dall'articolo 61 del TFUE (rinumerato 67).
- (<sup>18</sup>) Sostituito dagli articoli 69 F e 69 G del TFUE (rinumerati 87 e 88).
- (<sup>19</sup>) Sostituito dagli articoli 69 A, 69 B e 69 D del TFUE (rinumerati 82, 83 e 85).
- (<sup>20</sup>) Sostituito dall'articolo 69 H del TFUE (rinumerato 89).
- (<sup>21</sup>) Sostituito dall'articolo 61 E del TFUE (rinumerato 72).
- (<sup>22</sup>) Sostituito dall'articolo 61 D del TFUE (rinumerato 71).
- (<sup>23</sup>) Gli articoli da 40 a 40 B dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 280 A a 280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).
- (<sup>24</sup>) Gli articoli da 43 a 45 e il titolo VII dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 280 A a 280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).

### B. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

| Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea | Numerazione nel trattato di Lisbona                      | Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
|---|--|--|
| PARTE PRIMA — PRINCIPI  | PARTE PRIMA — PRINCIPI                                   | PARTE PRIMA — PRINCIPI   |
| Articolo 1 (abrogato)   |  |  |
|   | Articolo 1bis  | Articolo 1   |
| Articolo 2 (abrogato) ( <sup>1</sup> )                              |  |  |
|   | Titolo I — Categorie e settori di competenza dell'Unione | Titolo I — Categorie e settori di competenza dell'Unione         |
|   | Articolo 2 A   | Articolo 2   |
|   | Articolo 2 B   | Articolo 3   |
|   | Articolo 2 C   | Articolo 4   |
|   | Articolo 2 D   | Articolo 5   |
|   | Articolo 2 E   | Articolo 6   |
|   | Titolo II — Disposizioni di applicazione generale        | Titolo II — Disposizioni di applicazione generale                |
|   | Articolo 2 F   | Articolo 7   |
| Articolo 3, paragrafo 1 (abrogato) ( <sup>2</sup> )                 |  |  |
| Articolo 3, paragrafo 2   | Articolo 3   | Articolo 8   |
| Articolo 4 (spostato)   | Articolo 97ter   | Articolo 119   |
| Articolo 5 (sostituito) ( <sup>3</sup> )                            |  |  |
|   | Articolo 5bis  | Articolo 9   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                     | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|--|---|
|  | Articolo 5ter  | Articolo 10   |
| Articolo 6   | Articolo 6   | Articolo 11   |
| <i>Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)</i>                                | Articolo 6bis  | Articolo 12   |
|  | Articolo 6ter <sup>(4)</sup>                                   | Articolo 13   |
| Articolo 7 (abrogato) <sup>(5)</sup>                                       |  |   |
| Articolo 8 (abrogato) <sup>(6)</sup>                                       |  |   |
| Articolo 9 (abrogato)  |  |   |
| Articolo 10 (abrogato) <sup>(7)</sup>                                      |  |   |
| Articolo 11 (sostituito) <sup>(8)</sup>                                    | <i>articoli da 280 A a 280 I</i>                               | <i>articoli da 326 a 334</i>  |
| Articolo 11 A (sostituito) <sup>(8)</sup>                                  | <i>articoli da 280 A a 280 I</i>                               | <i>articoli da 326 a 334</i>  |
| Articolo 12 (spostato)   | <i>Articolo 16 D</i>   | <i>Articolo 18</i>  |
| Articolo 13 (spostato)   | <i>Articolo 16 E</i>   | <i>Articolo 19</i>  |
| Articolo 14 (spostato)   | <i>Articolo 22bis</i>  | <i>Articolo 26</i>  |
| Articolo 15 (spostato)   | <i>Articolo 22ter</i>  | <i>Articolo 27</i>  |
| Articolo 16  | Articolo 16  | Articolo 14   |
| <i>Articolo 255 (spostato)</i>   | Articolo 16 A  | Articolo 15   |
| <i>Articolo 286 (sostituito)</i>   | Articolo 16 B  | Articolo 16   |
|  | Articolo 16 C  | Articolo 17   |
| PARTE SECONDA — CITTADINANZA DELL'UNIONE                                   | PARTE SECONDA — NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE | PARTE SECONDA — NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE          |
| <i>Articolo 12 (spostato)</i>  | Articolo 16 D  | Articolo 18   |
| <i>Articolo 13 (spostato)</i>  | Articolo 16 E  | Articolo 19   |
| Articolo 17  | Articolo 17  | Articolo 20   |
| Articolo 18  | Articolo 18  | Articolo 21   |
| Articolo 19  | Articolo 19  | Articolo 22   |
| Articolo 20  | Articolo 20  | Articolo 23   |
| Articolo 21  | Articolo 21  | Articolo 24   |
| Articolo 22  | Articolo 22  | Articolo 25   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                           | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|--|---|
| PARTE TERZA — POLITICHE DELLA COMUNITÀ                                     | PARTE TERZA — POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE                 | PARTE TERZA — POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE                    |
|  | Titolo I — Mercato interno   | Titolo I — Mercato interno  |
| <i>Articolo 14 (spostato)</i>  | Articolo 22bis   | Articolo 26   |
| <i>Articolo 15 (spostato)</i>  | Articolo 22ter   | Articolo 27   |
| Titolo I — Libera circolazione delle merci                                 | Titolo Ibis — Libera circolazione delle merci                        | Titolo II — Libera circolazione delle merci                             |
| Articolo 23  | Articolo 23  | Articolo 28   |
| Articolo 24  | Articolo 24  | Articolo 29   |
| Capo 1 — Unione doganale   | Capo 1 — Unione doganale   | Capo 1 — Unione doganale  |
| Articolo 25  | Articolo 25  | Articolo 30   |
| Articolo 26  | Articolo 26  | Articolo 31   |
| Articolo 27  | Articolo 27  | Articolo 32   |
| <i>Terza parte, Titolo X, Cooperazione doganale (spostato)</i>             | Capo 1bis — Cooperazione doganale                                    | Capo 2 — Cooperazione doganale  |
| <i>Articolo 135 (spostato)</i>   | Articolo 27bis   | Articolo 33   |
| Capo 2 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri       | Capo 2 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri | Capo 3 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri    |
| Articolo 28  | Articolo 28  | Articolo 34   |
| Articolo 29  | Articolo 29  | Articolo 35   |
| Articolo 30  | Articolo 30  | Articolo 36   |
| Articolo 31  | Articolo 31  | Articolo 37   |
| Titolo II — Agricoltura  | Titolo II — Agricoltura e pesca                                      | Titolo III — Agricoltura e pesca  |
| Articolo 32  | Articolo 32  | Articolo 38   |
| Articolo 33  | Articolo 33  | Articolo 39   |
| Articolo 34  | Articolo 34  | Articolo 40   |
| Articolo 35  | Articolo 35  | Articolo 41   |
| Articolo 36  | Articolo 36  | Articolo 42   |
| Articolo 37  | Articolo 37  | Articolo 43   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                                 | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>   |
|--|--|---|
| Articolo 38  | Articolo 38  | Articolo 44   |
| Titolo III — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali | Titolo III — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali | Titolo IV — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali |
| Capo 1 — I lavoratori  | Capo 1 — I lavoratori  | Capo 1 — I lavoratori   |
| Articolo 39  | Articolo 39  | Articolo 45   |
| Articolo 40  | Articolo 40  | Articolo 46   |
| Articolo 41  | Articolo 41  | Articolo 47   |
| Articolo 42  | Articolo 42  | Articolo 48   |
| Capo 2 — Il diritto di stabilimento  | Capo 2 — Il diritto di stabilimento  | Capo 2 — Il diritto di stabilimento                                       |
| Articolo 43  | Articolo 43  | Articolo 49   |
| Articolo 44  | Articolo 44  | Articolo 50   |
| Articolo 45  | Articolo 45  | Articolo 51   |
| Articolo 46  | Articolo 46  | Articolo 52   |
| Articolo 47  | Articolo 47  | Articolo 53   |
| Articolo 48  | Articolo 48  | Articolo 54   |
| <i>Articolo 294 (spostato)</i>   | Articolo 48bis   | Articolo 55   |
| Capo 3 — I servizi   | Capo 3 — I servizi   | Capo 3 — I servizi  |
| Articolo 49  | Articolo 49  | Articolo 56   |
| Articolo 50  | Articolo 50  | Articolo 57   |
| Articolo 51  | Articolo 51  | Articolo 58   |
| Articolo 52  | Articolo 52  | Articolo 59   |
| Articolo 53  | Articolo 53  | Articolo 60   |
| Articolo 54  | Articolo 54  | Articolo 61   |
| Articolo 55  | Articolo 55  | Articolo 62   |
| Capo 4 — Capitali e pagamenti  | Capo 4 — Capitali e pagamenti  | Capo 4 — Capitali e pagamenti   |
| Articolo 56  | Articolo 56  | Articolo 63   |
| Articolo 57  | Articolo 57  | Articolo 64   |
| Articolo 58  | Articolo 58  | Articolo 65   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>                                 | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>  | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>               |
|--|---|---|
| Articolo 59  | Articolo 59   | Articolo 66   |
| Articolo 60 (spostato)   | Articolo 61 H   | Articolo 75   |
| Titolo IV — Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone | Titolo IV — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia                                  | Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia                                   |
|  | Capo 1 — Disposizioni generali  | Capo 1 — Disposizioni generali  |
| Articolo 61  | Articolo 61 <sup>(9)</sup>  | Articolo 67   |
|  | Articolo 61 A   | Articolo 68   |
|  | Articolo 61 B   | Articolo 69   |
|  | Articolo 61 C   | Articolo 70   |
|  | Articolo 61 D <sup>(10)</sup>   | Articolo 71   |
| Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)  | Articolo 61 E <sup>(11)</sup>   | Articolo 72   |
|  | Articolo 61 F   | Articolo 73   |
| Articolo 66 (sostituito)   | Articolo 61 G   | Articolo 74   |
| Articolo 60 (spostato)   | Articolo 61 H   | Articolo 75   |
|  | Articolo 61 I   | Articolo 76   |
|  | Capo 2 — Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione | Capo 2 — Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione |
| Articolo 62  | Articolo 62   | Articolo 77   |
| Articolo 63, punti 1 e 2 e Articolo 64, paragrafo 2 <sup>(12)</sup>  | Articolo 63   | Articolo 78   |
| Articolo 63, punti 3 e 4   | Articolo 63bis  | Articolo 79   |
|  | Articolo 63ter  | Articolo 80   |
| Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)  | Articolo 61 E   | Articolo 72   |
|  | Capo 3 — Cooperazione giudiziaria in materia civile                                   | Capo 3 — Cooperazione giudiziaria in materia civile                                   |
| Articolo 65  | Articolo 65   | Articolo 81   |
| Articolo 66 (sostituito)   | Articolo 61 G   | Articolo 74   |
| Articolo 67 (abrogato)   |   |   |
| Articolo 68 (abrogato)   |   |   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>                          | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>  | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>                              |
|---|---|--|
| Articolo 69 (abrogato)  |   |  |
|   | Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale   | Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale  |
|   | Articolo 69 A <sup>(13)</sup>   | Articolo 82  |
|   | Articolo 69 B <sup>(13)</sup>   | Articolo 83  |
|   | Articolo 69 C   | Articolo 84  |
|   | Articolo 69 D <sup>(13)</sup>   | Articolo 85  |
|   | Articolo 69 E   | Articolo 86  |
|   | Capo 5 — Cooperazione di polizia  | Capo 5 — Cooperazione di polizia   |
|   | Articolo 69 F <sup>(14)</sup>   | Articolo 87  |
|   | Articolo 69 G <sup>(14)</sup>   | Articolo 88  |
|   | Articolo 69 H <sup>(15)</sup>   | Articolo 89  |
| Titolo V — Trasporti  | Titolo V — Trasporti  | Titolo VI — Trasporti  |
| Articolo 70   | Articolo 70   | Articolo 90  |
| Articolo 71   | Articolo 71   | Articolo 91  |
| Articolo 72   | Articolo 72   | Articolo 92  |
| Articolo 73   | Articolo 73   | Articolo 93  |
| Articolo 74   | Articolo 74   | Articolo 94  |
| Articolo 75   | Articolo 75   | Articolo 95  |
| Articolo 76   | Articolo 76   | Articolo 96  |
| Articolo 77   | Articolo 77   | Articolo 97  |
| Articolo 78   | Articolo 78   | Articolo 98  |
| Articolo 79   | Articolo 79   | Articolo 99  |
| Articolo 80   | Articolo 80   | Articolo 100   |
| Titolo VI — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni | Titolo VI — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni | Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni |
| Capo 1 — Regole di concorrenza  | Capo 1 — Regole di concorrenza  | Capo 1 — Regole di concorrenza   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>  | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|---|---|
| Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese                                | Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese | Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese                             |
| Articolo 81  | Articolo 81                                 | Articolo 101  |
| Articolo 82  | Articolo 82                                 | Articolo 102  |
| Articolo 83  | Articolo 83                                 | Articolo 103  |
| Articolo 84  | Articolo 84                                 | Articolo 104  |
| Articolo 85  | Articolo 85                                 | Articolo 105  |
| Articolo 86  | Articolo 86                                 | Articolo 106  |
| Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati                                     | Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati      | Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati                                  |
| Articolo 87  | Articolo 87                                 | Articolo 107  |
| Articolo 88  | Articolo 88                                 | Articolo 108  |
| Articolo 89  | Articolo 89                                 | Articolo 109  |
| Capo 2 — Disposizioni fiscali  | Capo 2 — Disposizioni fiscali               | Capo 2 — Disposizioni fiscali   |
| Articolo 90  | Articolo 90                                 | Articolo 110  |
| Articolo 91  | Articolo 91                                 | Articolo 111  |
| Articolo 92  | Articolo 92                                 | Articolo 112  |
| Articolo 93  | Articolo 93                                 | Articolo 113  |
| Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni                                 | Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni  | Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni                              |
| <i>Articolo 95 (spostato)</i>  | Articolo 94                                 | Articolo 114  |
| <i>Articolo 94 (spostato)</i>  | Articolo 95                                 | Articolo 115  |
| Articolo 96  | Articolo 96                                 | Articolo 116  |
| Articolo 97  | Articolo 97                                 | Articolo 117  |
|  | Articolo 97bis                              | Articolo 118  |
| Titolo VII — Politica economica e monetaria                                | Titolo VII — Politica economica e monetaria | Titolo VIII — Politica economica e monetaria                            |
| <i>Articolo 4 (spostato)</i>   | Articolo 97ter                              | Articolo 119  |
| Capo 1 — Politica economica  | Capo 1 — Politica economica                 | Capo 1 — Politica economica   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                                   | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>   |
|--|--|---|
| Articolo 98  | Articolo 98  | Articolo 120  |
| Articolo 99  | Articolo 99  | Articolo 121  |
| Articolo 100   | Articolo 100   | Articolo 122  |
| Articolo 101   | Articolo 101   | Articolo 123  |
| Articolo 102   | Articolo 102   | Articolo 124  |
| Articolo 103   | Articolo 103   | Articolo 125  |
| Articolo 104   | Articolo 104   | Articolo 126  |
| Capo 2 — Politica monetaria  | Capo 2 — Politica monetaria  | Capo 2 — Politica monetaria   |
| Articolo 105   | Articolo 105   | Articolo 127  |
| Articolo 106   | Articolo 106   | Articolo 128  |
| Articolo 107   | Articolo 107   | Articolo 129  |
| Articolo 108   | Articolo 108   | Articolo 130  |
| Articolo 109   | Articolo 109   | Articolo 131  |
| Articolo 110   | Articolo 110   | Articolo 132  |
| Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)                            | <i>Articolo 188 O</i>  | <i>Articolo 219</i>   |
| Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)                                       | <i>Articolo 115 C, paragrafo 1</i>   | <i>Articolo 138</i>   |
|  | Articolo 111bis  | Articolo 133  |
| Capo 3 — Disposizioni istituzionali  | Capo 3 — Disposizioni istituzionali  | Capo 3 — Disposizioni istituzionali                                       |
| Articolo 112 (spostato)  | <i>Articolo 245ter</i>   | <i>Articolo 283</i>   |
| Articolo 113 (spostato)  | <i>Articolo 245quater</i>  | <i>Articolo 294</i>   |
| Articolo 114   | Articolo 114   | Articolo 134  |
| Articolo 115   | Articolo 115   | Articolo 135  |
|  | Capo 3bis — Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro | Capo 4 — Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro |
|  | Articolo 115 A   | Articolo 136  |
|  | Articolo 115 B   | Articolo 137  |
| <i>Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)</i>                                | Articolo 115 C   | Articolo 138  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>  | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>   | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|---|--|---|
| Capo 4 — Disposizioni transitorie   | Capo 4 — Disposizioni transitorie  | Capo 5 — Disposizioni transitorie                                       |
| Articolo 116 (abrogato)   |  |   |
|   | Articolo 116bis  | Articolo 139  |
| Articolo 117, paragrafi 1, 2, sesto trattino, e da 3 a 9 (abrogati)   |  |   |
| Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostati)   | Articolo 118bis, paragrafo 2   | Articolo 141, paragrafo 2   |
| Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)<br>Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)<br>Articolo 123, paragrafo 5 (spostato) | Articolo 117bis, paragrafo 1 <sup>(16)</sup><br>Articolo 117bis, paragrafo 2 <sup>(17)</sup><br>Articolo 117bis, paragrafo 3 <sup>(18)</sup> | Articolo 140  |
| Articolo 118 (abrogato)   |  |   |
| Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)<br>Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostato)                                 | Articolo 118bis, paragrafo 1 <sup>(19)</sup><br>Articolo 118bis, paragrafo 2 <sup>(20)</sup>   | Articolo 141  |
| Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)  | Articolo 118ter  | Articolo 142  |
| Articolo 119  | Articolo 119   | Articolo 143  |
| Articolo 120  | Articolo 120   | Articolo 144  |
| Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)  | Articolo 117bis, paragrafo 1   | Articolo 140, paragrafo 1   |
| Articolo 121, paragrafi da 2 a 4 (abrogati)   |  |   |
| Articolo 122, paragrafi 1, 2, prima frase, 3, 4, 5 e 6 (abrogati)   |  |   |
| Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)   | Articolo 117bis, paragrafo 2, primo comma  | Articolo 140, paragrafo 2, primo comma                                  |
| Articolo 123, paragrafi 1, 2 e 4 (abrogati)   |  |   |
| Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)  | Articolo 118bis, paragrafo 1   | Articolo 141, paragrafo 1   |
| Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)  | Articolo 117bis, paragrafo 3   | Articolo 140, paragrafo 3   |
| Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)  | Articolo 118ter  | Articolo 142  |
| Articolo 124, paragrafo 2 (abrogato)  |  |   |
| Titolo VIII — Occupazione   | Titolo VIII — Occupazione  | Titolo IX — Occupazione   |
| Articolo 125  | Articolo 125   | Articolo 145  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>    | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                      | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|---|---|---|
| Articolo 126  | Articolo 126  | Articolo 146  |
| Articolo 127  | Articolo 127  | Articolo 147  |
| Articolo 128  | Articolo 128  | Articolo 148  |
| Articolo 129  | Articolo 129  | Articolo 149  |
| Articolo 130  | Articolo 130  | Articolo 150  |
| Titolo IX — Politica commerciale comune (spostato)                            | <i>Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune</i>     | <i>Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune</i>             |
| Articolo 131 (spostato)   | <i>Articolo 188 B</i>   | <i>Articolo 206</i>   |
| Articolo 132 (abrogato)   |   |   |
| Articolo 133 (spostato)   | <i>Articolo 188 C</i>   | <i>Articolo 207</i>   |
| Articolo 134 (abrogato)   |   |   |
| Titolo X — Cooperazione doganale (spostato)                                   | <i>Parte terza, Titolo II, Capo 1bis, Cooperazione doganale</i> | <i>Parte terza, Titolo II, Capo 2, Cooperazione doganale</i>            |
| Articolo 135 (spostato)   | <i>Articolo 27bis</i>   | <i>Articolo 33</i>  |
| Titolo XI — Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù | Titolo IX — Politica sociale                                    | Titolo X — Politica sociale   |
| Capo 1 — Disposizioni sociali (abrogato)                                      |   |   |
| Articolo 136  | Articolo 136  | Articolo 151  |
|   | Articolo 136bis   | Articolo 152  |
| Articolo 137  | Articolo 137  | Articolo 153  |
| Articolo 138  | Articolo 138  | Articolo 154  |
| Articolo 139  | Articolo 139  | Articolo 155  |
| Articolo 140  | Articolo 140  | Articolo 156  |
| Articolo 141  | Articolo 141  | Articolo 157  |
| Articolo 142  | Articolo 142  | Articolo 158  |
| Articolo 143  | Articolo 143  | Articolo 159  |
| Articolo 144  | Articolo 144  | Articolo 160  |
| Articolo 145  | Articolo 145  | Articolo 161  |
| Capo 2 — Il Fondo sociale europeo   | Titolo X — Il Fondo sociale europeo                             | Titolo XI — Il Fondo sociale europeo                                    |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                         | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|--|---|
| Articolo 146   | Articolo 146   | Articolo 162  |
| Articolo 147   | Articolo 147   | Articolo 163  |
| Articolo 148   | Articolo 148   | Articolo 164  |
| Capo 3 — Istruzione, formazione professionale e gioventù                   | Titolo XI — Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport | Titolo XII — Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport     |
| Articolo 149   | Articolo 149   | Articolo 165  |
| Articolo 150   | Articolo 150   | Articolo 166  |
| Titolo XII — Cultura   | Titolo XII — Cultura   | Titolo XIII — Cultura   |
| Articolo 151   | Articolo 151   | Articolo 167  |
| Titolo XIII — Sanità pubblica  | Titolo XIII — Sanità pubblica                                      | Titolo XIV — Sanità pubblica  |
| Articolo 152   | Articolo 152   | Articolo 168  |
| Titolo XIV — Protezione dei consumatori                                    | Titolo XIV — Protezione dei consumatori                            | Titolo XV — Protezione dei consumatori                                  |
| Articolo 153, paragrafi 1, 3, 4 e 5  | Articolo 153   | Articolo 169  |
| Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)                                       | <i>Articolo 6bis</i>   | <i>Articolo 12</i>  |
| Titolo XV — Reti transeuropee  | Titolo XV — Reti transeuropee                                      | Titolo XVI — Reti transeuropee  |
| Articolo 154   | Articolo 154   | Articolo 170  |
| Articolo 155   | Articolo 155   | Articolo 171  |
| Articolo 156   | Articolo 156   | Articolo 172  |
| Titolo XVI — Industria   | Titolo XVI — Industria   | Titolo XVII — Industria   |
| Articolo 157   | Articolo 157   | Articolo 173  |
| Titolo XVII — Coesione economica e sociale                                 | Titolo XVII — Coesione economica, sociale e territoriale           | Titolo XVIII — Coesione economica, sociale e territoriale               |
| Articolo 158   | Articolo 158   | Articolo 174  |
| Articolo 159   | Articolo 159   | Articolo 175  |
| Articolo 160   | Articolo 160   | Articolo 176  |
| Articolo 161   | Articolo 161   | Articolo 177  |
| Articolo 162   | Articolo 162   | Articolo 178  |
| Titolo XVIII — Ricerca e sviluppo tecnologico                              | Titolo XVIII — Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio             | Titolo XIX — Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio                    |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                          | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|---|---|
| Articolo 163   | Articolo 163  | Articolo 179  |
| Articolo 164   | Articolo 164  | Articolo 180  |
| Articolo 165   | Articolo 165  | Articolo 181  |
| Articolo 166   | Articolo 166  | Articolo 182  |
| Articolo 167   | Articolo 167  | Articolo 183  |
| Articolo 168   | Articolo 168  | Articolo 184  |
| Articolo 169   | Articolo 169  | Articolo 185  |
| Articolo 170   | Articolo 170  | Articolo 186  |
| Articolo 171   | Articolo 171  | Articolo 187  |
| Articolo 172   | Articolo 172  | Articolo 188  |
|  | Articolo 172bis   | Articolo 189  |
| Articolo 173   | Articolo 173  | Articolo 190  |
| Titolo XIX — Ambiente  | Titolo XIX — Ambiente   | Titolo XX — Ambiente  |
| Articolo 174   | Articolo 174  | Articolo 191  |
| Articolo 175   | Articolo 175  | Articolo 192  |
| Articolo 176   | Articolo 176  | Articolo 193  |
|  | Titolo XX — Energia   | Titolo XXI — Energia  |
|  | Articolo 176 A  | Articolo 194  |
|  | Titolo XXI — Turismo  | Titolo XXII — Turismo   |
|  | Articolo 176 B  | Articolo 195  |
|  | Titolo XXII — Protezione civile                                     | Titolo XXIII — Protezione civile  |
|  | Articolo 176 C  | Articolo 196  |
|  | Titolo XXIII — Cooperazione amministrativa                          | Titolo XXIV — Cooperazione amministrativa                               |
|  | Articolo 176 D  | Articolo 197  |
| Titolo XX — Cooperazione allo sviluppo (spostato)                          | <i>Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo sviluppo</i> | <i>Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo sviluppo</i>     |
| Articolo 177 (spostato)  | <i>Articolo 188 D</i>   | <i>Articolo 208</i>   |
| Articolo 178 (abrogato) <sup>(21)</sup>                                    |   |   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>              | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>  | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>                           |
|---|---|---|
| Articolo 179 (spostato)   | Articolo 188 E  | Articolo 209  |
| Articolo 180 (spostato)   | Articolo 188 F  | Articolo 210  |
| Articolo 181 (spostato)   | Articolo 188 G  | Articolo 211  |
| Titolo XXI — Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato) | Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi | Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi |
| Articolo 181 A (spostato)   | Articolo 188 H  | Articolo 212  |
| PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE                          | PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE                                    | PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE                                    |
| Articolo 182  | Articolo 182  | Articolo 198  |
| Articolo 183  | Articolo 183  | Articolo 199  |
| Articolo 184  | Articolo 184  | Articolo 200  |
| Articolo 185  | Articolo 185  | Articolo 201  |
| Articolo 186  | Articolo 186  | Articolo 202  |
| Articolo 187  | Articolo 187  | Articolo 203  |
| Articolo 188  | Articolo 188  | Articolo 204  |
|   | PARTE QUINTA — AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE   | PARTE QUINTA — AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE   |
|   | Titolo I — Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione                                  | Titolo I — Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione                                  |
|   | Articolo 188 A  | Articolo 205  |
| Parte terza, Titolo IX, politica commerciale comune (spostato)                          | Titolo II — Politica commerciale comune   | Titolo II — Politica commerciale comune   |
| Articolo 131 (spostato)   | Articolo 188 B  | Articolo 206  |
| Articolo 133 (spostato)   | Articolo 188 C  | Articolo 207  |
|   | Titolo III — Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario                                    | Titolo III — Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario                                    |
| Parte terza, Titolo XX, Cooperazione allo sviluppo (spostato)                           | Capo 1 — Cooperazione allo sviluppo   | Capo 1 — Cooperazione allo sviluppo   |
| Articolo 177 (spostato)   | Articolo 188 D <sup>(22)</sup>  | Articolo 208  |
| Articolo 179 (spostato)   | Articolo 188 E  | Articolo 209  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>                                 | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>   | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>  |
|--|--|--|
| <i>Articolo 180 (spostato)</i>   | Articolo 188 F   | Articolo 210   |
| <i>Articolo 181 (spostato)</i>   | Articolo 188 G   | Articolo 211   |
| <i>Parte terza, Titolo XXI, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)</i> | Capo 2 — Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi   | Capo 2 — Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi   |
| <i>Articolo 181 A (spostato)</i>   | Articolo 188 H   | Articolo 212   |
|  | Articolo 188 I   | Articolo 213   |
|  | Capo 3 — Aiuto umanitario  | Capo 3 — Aiuto umanitario  |
|  | Articolo 188 J   | Articolo 214   |
|  | Titolo IV — Misure restrittive   | Titolo IV — Misure restrittive   |
| <i>Articolo 301 (spostato)</i>   | Articolo 188 K   | Articolo 215   |
|  | Titolo V — Accordi internazionali  | Titolo V — Accordi internazionali  |
|  | Articolo 188 L   | Articolo 216   |
| <i>Articolo 310 (spostato)</i>   | Articolo 188 M   | Articolo 217   |
| <i>Articolo 300 (sostituito)</i>   | Articolo 188 N   | Articolo 218   |
| <i>Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)</i>   | Articolo 188 O   | Articolo 219   |
|  | Titolo VI — Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione | Titolo VI — Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione |
| <i>Articoli da 302 a 304 (sostituiti)</i>  | Articolo 188 P   | Articolo 220   |
|  | Articolo 188 Q   | Articolo 221   |
|  | Titolo VII — Clausola di solidarietà   | Titolo VII — Clausola di solidarietà   |
|  | Articolo 188 R   | Articolo 222   |
| <b>PARTE QUINTA — LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ</b>  | <b>PARTE SESTA — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE</b>  | <b>PARTE SESTA — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE</b>  |
| Titolo I — Disposizioni istituzionali  | Titolo I — Disposizioni istituzionali  | Titolo I — Disposizioni istituzionali  |
| Capo 1 — Le istituzioni  | Capo 1 — Le istituzioni  | Capo 1 — Le istituzioni  |
| Sezione 1 — Il Parlamento europeo  | Sezione 1 — Il Parlamento europeo  | Sezione 1 — Il Parlamento europeo  |
| Articolo 189 (abrogato) <sup>(23)</sup>  |  |  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b> | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|--|---|
| Articolo 190, paragrafi da 1 a 3 (abrogati) <sup>(24)</sup>                |  |   |
| Articolo 190, paragrafi 4 e 5  | Articolo 190                               | Articolo 223  |
| Articolo 191, primo comma (abrogato) <sup>(25)</sup>                       |  |   |
| Articolo 191, secondo comma  | Articolo 191                               | Articolo 224  |
| Articolo 192, primo comma (abrogato) <sup>(26)</sup>                       |  |   |
| Articolo 192, secondo comma  | Articolo 192                               | Articolo 225  |
| Articolo 193   | Articolo 193                               | Articolo 226  |
| Articolo 194   | Articolo 194                               | Articolo 227  |
| Articolo 195   | Articolo 195                               | Articolo 228  |
| Articolo 196   | Articolo 196                               | Articolo 229  |
| Articolo 197, primo comma (abrogato) <sup>(27)</sup>                       |  |   |
| Articolo 197, secondo, terzo e quarto comma                                | Articolo 197                               | Articolo 230  |
| Articolo 198   | Articolo 198                               | Articolo 231  |
| Articolo 199   | Articolo 199                               | Articolo 232  |
| Articolo 200   | Articolo 200                               | Articolo 233  |
| Articolo 201   | Articolo 201                               | Articolo 234  |
|  | Sezione 1bis — Il Consiglio europeo        | Sezione 2 — Il Consiglio europeo  |
|  | Articolo 201bis                            | Articolo 235  |
|  | Articolo 201ter                            | Articolo 236  |
| Sezione 2 — Il Consiglio   | Sezione 2 — Il Consiglio                   | Sezione 3 — Il Consiglio  |
| Articolo 202 (abrogato) <sup>(28)</sup>                                    |  |   |
| Articolo 203 (abrogato) <sup>(29)</sup>                                    |  |   |
| Articolo 204   | Articolo 204                               | Articolo 237  |
| Articolo 205, paragrafi 2 e 4 (abrogati) <sup>(30)</sup>                   |  |   |
| Articolo 205, paragrafi 1 e 3  | Articolo 205                               | Articolo 238  |
| Articolo 206   | Articolo 206                               | Articolo 239  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>            | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|---|---|
| Articolo 207   | Articolo 207  | Articolo 240  |
| Articolo 208   | Articolo 208  | Articolo 241  |
| Articolo 209   | Articolo 209  | Articolo 242  |
| Articolo 210   | Articolo 210  | Articolo 243  |
| Sezione 3 — La Commissione   | Sezione 3 — La Commissione                            | Sezione 4 — La Commissione  |
| Articolo 211 (abrogato) <sup>(31)</sup>                                    |   |   |
|  | Articolo 211bis                                       | Articolo 244  |
| Articolo 212 (spostato)  | <i>Articolo 218, paragrafo 2</i>                      | <i>Articolo 249, paragrafo 2</i>  |
| Articolo 213   | Articolo 213  | Articolo 245  |
| Articolo 214 (abrogato) <sup>(32)</sup>                                    |   |   |
| Articolo 215   | Articolo 215  | Articolo 246  |
| Articolo 216   | Articolo 216  | Articolo 247  |
| Articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4 (abrogati) <sup>(33)</sup>                |   |   |
| Articolo 217, paragrafo 2  | Articolo 217  | Articolo 248  |
| Articolo 218, paragrafo 1 (abrogato) <sup>(34)</sup>                       |   |   |
| Articolo 218, paragrafo 2  | Articolo 218  | Articolo 249  |
| Articolo 219   | Articolo 219  | Articolo 250  |
| Sezione 4 — La Corte di giustizia  | Sezione 4 — La Corte di giustizia dell'Unione europea | Sezione 5 — La Corte di giustizia dell'Unione europea                   |
| Articolo 220 (abrogato) <sup>(35)</sup>                                    |   |   |
| Articolo 221, primo comma (abrogato) <sup>(36)</sup>                       |   |   |
| Articolo 221, secondo e terzo comma  | Articolo 221  | Articolo 251  |
| Articolo 222   | Articolo 222  | Articolo 252  |
| Articolo 223   | Articolo 223  | Articolo 253  |
| Articolo 224 <sup>(37)</sup>   | Articolo 224  | Articolo 254  |
|  | Articolo 224bis                                       | Articolo 255  |
| Articolo 225   | Articolo 225  | Articolo 256  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b> | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|--|---|
| Articolo 225 A   | Articolo 225 A                             | Articolo 257  |
| Articolo 226   | Articolo 226                               | Articolo 258  |
| Articolo 227   | Articolo 227                               | Articolo 259  |
| Articolo 228   | Articolo 228                               | Articolo 260  |
| Articolo 229   | Articolo 229                               | Articolo 261  |
| Articolo 229 A   | Articolo 229 A                             | Articolo 262  |
| Articolo 230   | Articolo 230                               | Articolo 263  |
| Articolo 231   | Articolo 231                               | Articolo 264  |
| Articolo 232   | Articolo 232                               | Articolo 265  |
| Articolo 233   | Articolo 233                               | Articolo 266  |
| Articolo 234   | Articolo 234                               | Articolo 267  |
| Articolo 235   | Articolo 235                               | Articolo 268  |
|  | Articolo 235bis                            | Articolo 269  |
| Articolo 236   | Articolo 236                               | Articolo 270  |
| Articolo 237   | Articolo 237                               | Articolo 271  |
| Articolo 238   | Articolo 238                               | Articolo 272  |
| Articolo 239   | Articolo 239                               | Articolo 273  |
| Articolo 240   | Articolo 240                               | Articolo 274  |
|  | Articolo 240bis                            | Articolo 275  |
|  | Articolo 240ter                            | Articolo 276  |
| Articolo 241   | Articolo 241                               | Articolo 277  |
| Articolo 242   | Articolo 242                               | Articolo 278  |
| Articolo 243   | Articolo 243                               | Articolo 279  |
| Articolo 244   | Articolo 244                               | Articolo 280  |
| Articolo 245   | Articolo 245                               | Articolo 281  |
|  | Sezione 4bis — La Banca centrale europea   | Sezione 6 — La Banca centrale europea                                   |
|  | Articolo 245bis                            | Articolo 282  |
| <i>Articolo 112 (spostato)</i>   | Articolo 245ter                            | Articolo 283  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>                                      | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>         |
|--|---|---|
| Articolo 113 (spostato)  | Articolo 245quater  | Articolo 284  |
| Sezione 5 — La Corte dei conti   | Sezione 5 — La Corte dei conti  | Sezione 7 — La Corte dei conti  |
| Articolo 246   | Articolo 246  | Articolo 285  |
| Articolo 247   | Articolo 247  | Articolo 286  |
| Articolo 248   | Articolo 248  | Articolo 287  |
| Capo 2 — Disposizioni comuni a più istituzioni                             | Capo 2 — Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni | Capo 2 — Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni |
|  | Sezione 1 — Atti giuridici dell'Unione  | Sezione 1 — Atti giuridici dell'Unione  |
| Articolo 249   | Articolo 249  | Articolo 288  |
|  | Articolo 249 A  | Articolo 289  |
|  | Articolo 249 B <sup>(38)</sup>  | Articolo 290  |
|  | Articolo 249 C <sup>(38)</sup>  | Articolo 291  |
|  | Articolo 249 D  | Articolo 292  |
|  | Sezione 2 — Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni               | Sezione 2 — Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni               |
| Articolo 250   | Articolo 250  | Articolo 293  |
| Articolo 251   | Articolo 251  | Articolo 294  |
| Articolo 252 (abrogato)  |   |   |
|  | Articolo 252bis   | Articolo 295  |
| Articolo 253   | Articolo 253  | Articolo 296  |
| Articolo 254   | Articolo 254  | Articolo 297  |
|  | Articolo 254bis   | Articolo 298  |
| Articolo 255 (spostato)  | Articolo 16 A   | Articolo 15   |
| Articolo 256   | Articolo 256  | Articolo 299  |
|  | Capo 3 — Gli organi consultivi dell'Unione                                      | Capo 3 — Gli organi consultivi dell'Unione                                      |
|  | Articolo 256bis   | Articolo 300  |
| Capo 3 — Il Comitato economico e sociale                                   | Sezione 1 — Il Comitato economico e sociale                                     | Sezione 1 — Il Comitato economico e sociale                                     |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>  | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|---|---|
| Articolo 257 (abrogato) <sup>(39)</sup>                                    |   |   |
| Articolo 258, primo, secondo e quarto comma                                | Articolo 258                                | Articolo 301  |
| Articolo 258, terzo comma (abrogato) <sup>(40)</sup>                       |   |   |
| Articolo 259   | Articolo 259                                | Articolo 302  |
| Articolo 260   | Articolo 260                                | Articolo 303  |
| Articolo 261 (abrogato)  |   |   |
| Articolo 262   | Articolo 262                                | Articolo 304  |
| Capo 4 — Il Comitato delle regioni   | Sezione 2 — Il Comitato delle regioni       | Sezione 2 — Il Comitato delle regioni                                   |
| Articolo 263, primo e quinto comma (abrogato) <sup>(41)</sup>              |   |   |
| Articolo 263, dal secondo al quarto comma                                  | Articolo 263                                | Articolo 305  |
| Articolo 264   | Articolo 264                                | Articolo 306  |
| Articolo 265   | Articolo 265                                | Articolo 307  |
| Capo 5 — Banca europea per gli investimenti                                | Capo 4 — Banca europea per gli investimenti | Capo 4 — Banca europea per gli investimenti                             |
| Articolo 266   | Articolo 266                                | Articolo 308  |
| Articolo 267   | Articolo 267                                | Articolo 309  |
| Titolo II — Disposizioni finanziarie                                       | Titolo II — Disposizioni finanziarie        | Titolo II — Disposizioni finanziarie                                    |
| Articolo 268   | Articolo 268                                | Articolo 310  |
|  | Capo 1 — Risorse proprie dell'Unione        | Capo 1 — Risorse proprie dell'Unione                                    |
| Articolo 269   | Articolo 269                                | Articolo 311  |
| Articolo 270 (abrogato) <sup>(42)</sup>                                    |   |   |
|  | Capo 2 — Quadro finanziario pluriennale     | Capo 2 — Quadro finanziario pluriennale                                 |
|  | Articolo 270bis                             | Articolo 312  |
|  | Capo 3 — Bilancio annuale dell'Unione       | Capo 3 — Bilancio annuale dell'Unione                                   |
| Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)                                       | Articolo 270ter                             | Articolo 313  |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b> | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|--|---|
| Articolo 271 (spostato)  | Articolo 273bis                            | Articolo 316  |
| Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)                                       | Articolo 270ter                            | Articolo 313  |
| Articolo 272, paragrafi da 2 a 10  | Articolo 272                               | Articolo 314  |
| Articolo 273   | Articolo 273                               | Articolo 315  |
| Articolo 271 (spostato)  | Articolo 273bis                            | Articolo 316  |
|  | Capo 4 — Esecuzione del bilancio e scarico | Capo 4 — Esecuzione del bilancio e scarico                              |
| Articolo 274   | Articolo 274                               | Articolo 2  |
| Articolo 275   | Articolo 275                               | Articolo 3  |
| Articolo 276   | Articolo 276                               | Articolo 4  |
|  | Capo 5 — Disposizioni comuni               | Capo 5 — Disposizioni comuni  |
| Articolo 277   | Articolo 277                               | Articolo 5  |
| Articolo 278   | Articolo 278                               | Articolo 6  |
| Articolo 279   | Articolo 279                               | Articolo 7  |
|  | Articolo 279bis                            | Articolo 8  |
|  | Articolo 279ter                            | Articolo 9  |
|  | Capo 6 — Lotta contro la frode             | Capo 6 — Lotta contro la frode  |
| Articolo 280   | Articolo 280                               | Articolo 10   |
|  | Titolo III — Cooperazioni rafforzate       | Titolo III — Cooperazioni rafforzate                                    |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 A <sup>(43)</sup>             | Articolo 11   |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 B <sup>(43)</sup>             | Articolo 12   |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 C <sup>(43)</sup>             | Articolo 13   |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 D <sup>(43)</sup>             | Articolo 14   |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 E <sup>(43)</sup>             | Articolo 15   |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 F <sup>(43)</sup>             | Articolo 16   |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 G <sup>(43)</sup>             | Articolo 17   |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 H <sup>(43)</sup>             | Articolo 18   |
| Articoli 11 e 11 A (sostituito)  | Articolo 280 I <sup>(43)</sup>             | Articolo 19   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b> | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b>     | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|--|---|
| PARTE SESTA — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI                               | PARTE SETTIMA — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI | PARTE SETTIMA — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI                          |
| Articolo 281 (abrogato) <sup>(44)</sup>                                    |  |   |
| Articolo 282   | Articolo 282                                   | Articolo 20   |
| Articolo 283   | Articolo 283                                   | Articolo 21   |
| Articolo 284   | Articolo 284                                   | Articolo 22   |
| Articolo 285   | Articolo 285                                   | Articolo 23   |
| Articolo 286 (sostituito)  | <i>Articolo 16 B</i>                           | <i>Articolo 16</i>  |
| Articolo 287   | Articolo 287                                   | Articolo 24   |
| Articolo 288   | Articolo 288                                   | Articolo 25   |
| Articolo 289   | Articolo 289                                   | Articolo 26   |
| Articolo 290   | Articolo 290                                   | Articolo 27   |
| Articolo 291   | Articolo 291                                   | Articolo 343  |
| Articolo 292   | Articolo 292                                   | Articolo 344  |
| Articolo 293 (abrogato)  |  |   |
| Articolo 294 (spostato)  | <i>Articolo 48bis</i>                          | <i>Articolo 55</i>  |
| Articolo 295   | Articolo 295                                   | Articolo 345  |
| Articolo 296   | Articolo 296                                   | Articolo 346  |
| Articolo 297   | Articolo 297                                   | Articolo 347  |
| Articolo 298   | Articolo 298                                   | Articolo 348  |
| Articolo 299, paragrafo 1 (abrogato) <sup>(45)</sup>                       |  |   |
| Articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma                   | Articolo 299                                   | Articolo 349  |
| Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6 (spostato)    | <i>Articolo 311bis</i>                         | <i>Articolo 355</i>   |
| Articolo 300 (sostituito)  | <i>Articolo 188 N</i>                          | <i>Articolo 218</i>   |
| Articolo 301 (sostituito)  | <i>Articolo 188 K</i>                          | <i>Articolo 215</i>   |
| Articolo 302 (sostituito)  | <i>Articolo 188 P</i>                          | <i>Articolo 220</i>   |
| Articolo 303 (sostituito)  | <i>Articolo 188 P</i>                          | <i>Articolo 220</i>   |

| <b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>     | <b>Numerazione nel trattato di Lisbona</b> | <b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b> |
|--|--|---|
| Articolo 304 (sostituito)  | <i>Articolo 188 P</i>                      | <i>Articolo 220</i>   |
| Articolo 305 (abrogato)  |  |   |
| Articolo 306   | Articolo 306                               | Articolo 350  |
| Articolo 307   | Articolo 307                               | Articolo 351  |
| Articolo 308   | Articolo 308                               | Articolo 352  |
|  | Articolo 308bis                            | Articolo 353  |
| Articolo 309   | Articolo 309                               | Articolo 354  |
| Articolo 310 (spostato)  | <i>Articolo 188 M</i>                      | <i>Articolo 217</i>   |
| Articolo 311 (abrogato) <sup>(46)</sup>  |  |   |
| <i>Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6 (spostato)</i> | Articolo 311bis                            | Articolo 355  |
| Articolo 312   | Articolo 312                               | Articolo 356  |
| Disposizioni finali  |  |   |
| Articolo 313   | Articolo 313                               | Articolo 357  |
|  | Articolo 313bis                            | Articolo 358  |
| Articolo 314 (abrogato) <sup>(47)</sup>  |  |   |

(1) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 2 del trattato UE (rinumerato 3).

(2) Sostituito, nella sostanza, dagli articoli da 2 B a 2 E del TFUE (rinumerati da 3 a 6).

(3) Sostituito dall'articolo 3ter del trattato UE (rinumerato 5).

(4) Inserimento del dispositivo del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali

(5) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 del trattato UE (rinumerato 13).

(6) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 del trattato UE (rinumerato 13) e dall'articolo 245bis, paragrafo 1, del TFUE (rinumerato 282).

(7) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 3bis, paragrafo 3, del trattato UE (rinumerato 4).

(8) Sostituito anche dall'articolo 10 del trattato UE (rinumerato 20).

(9) Sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato UE.

(10) Sostituisce l'articolo 36 dell'attuale trattato UE.

(11) Sostituisce anche l'articolo 33 dell'attuale trattato UE.

(12) L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del TFUE e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 63, paragrafo 3, del TFUE.

(13) Sostituisce l'articolo 31 dell'attuale trattato UE.

(14) Sostituisce l'articolo 30 dell'attuale trattato UE.

(15) Sostituisce l'articolo 32 dell'attuale trattato UE.

(16) L'articolo 117bis, paragrafo 1, (rinumerato 140) riprende il paragrafo 1 dell'articolo 121.

(17) L'articolo 117bis, paragrafo 2, (rinumerato 140) riprende la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 122.

(18) L'articolo 117bis, paragrafo 3, (rinumerato 140) riprende il paragrafo 5 dell'articolo 123.

- (<sup>19</sup>) L'articolo 118bis, paragrafo 1, (rinumerato 141) riprende il paragrafo 3 dell'articolo 123.
- (<sup>20</sup>) L'articolo 118bis, paragrafo 2, (rinumerato 141) riprende i primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117.
- (<sup>21</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 188 D, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.
- (<sup>22</sup>) Il paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, sostituisce nella sostanza l'articolo 178 del trattato CE.
- (<sup>23</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafi 1 e 2, del trattato UE (rinumerato 14).
- (<sup>24</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafi da 1 a 3, del trattato UE (rinumerato 14).
- (<sup>25</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 8 A, paragrafo 4, del trattato UE (rinumerato 11).
- (<sup>26</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 14).
- (<sup>27</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafo 4, del trattato UE (rinumerato 14).
- (<sup>28</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 16) e dagli articoli 249 B e 249 C del TFUE (rinumerati 290 e 291).
- (<sup>29</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafi 2 e 9, del trattato UE (rinumerato 16).
- (<sup>30</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafi 4 e 5, del trattato UE (rinumerato 16).
- (<sup>31</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 17).
- (<sup>32</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafi 3 e 7 del trattato UE (rinumerato 17).
- (<sup>33</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafo 6, del trattato UE (rinumerato 17).
- (<sup>34</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 252bis del TFUE (rinumerato 295).
- (<sup>35</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 F del trattato UE (rinumerato 19).
- (<sup>36</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 F, paragrafo 2, primo comma, del trattato UE (rinumerato 19).
- (<sup>37</sup>) La prima frase del primo comma è sostituita, nella sostanza, dall'articolo 9 F, paragrafo 2, secondo comma, del trattato UE (rinumerato 19).
- (<sup>38</sup>) Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE.
- (<sup>39</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafo 2, del TFUE (rinumerato 300).
- (<sup>40</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafo 4, del TFUE (rinumerato 300).
- (<sup>41</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafi 3 e 4, del TFUE (rinumerato 300).
- (<sup>42</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 268, paragrafo 4, del TFUE (rinumerato 310).
- (<sup>43</sup>) Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.
- (<sup>44</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 46 A del trattato UE (rinumerato 47).
- (<sup>45</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 49 C del trattato UE (rinumerato 52).
- (<sup>46</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 49 B del trattato UE (rinumerato 51).
- (<sup>47</sup>) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 53 del trattato UE (rinumerato 55).
-

# ATTO FINALE

(2007/C 306/02)

La CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, convocata a Bruxelles, il 23 luglio 2007, per adottare di comune accordo le modifiche da apportare al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, ha adottato i testi seguenti:

I. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea

II. Protocolli

A. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

- Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
- Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
- Protocollo sull'Eurogruppo
- Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 28 A del trattato sull'Unione europea
- Protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Protocollo sul mercato interno e la concorrenza
- Protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito
- Protocollo sull'esercizio delle competenze condivise
- Protocollo sui servizi di interesse generale
- Protocollo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da una parte, e a decorrere dal 1° aprile 2017, dall'altra
- Protocollo sulle disposizioni transitorie

## B. Protocolli allegati al trattato di Lisbona

- Protocollo n. 1 che modifica i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
- Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1 che modifica i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
- Protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

## III. Allegato al trattato di Lisbona:

- Tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 5 del trattato di Lisbona

La Conferenza ha adottato le dichiarazioni elencate in appresso e allegate al presente atto finale:

### A. Dichiarazioni relative a disposizioni dei trattati

1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea
3. Dichiarazione relativa all'articolo 7bis del trattato sull'Unione europea
4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo
5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo
6. Dichiarazione relativa agli articoli 9 B, paragrafi 5 e 6, 9 D, paragrafi 6 e 7, e 9 E del trattato sull'Unione europea
7. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri»
9. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 9, del trattato sull'Unione europea concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio
10. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea
11. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D, paragrafi 6 e 7, del trattato sull'Unione europea

12. Dichiarazione relativa all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea
13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune
14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune
15. Dichiarazione relativa all'articolo 13bis del trattato sull'Unione europea
16. Dichiarazione relativa all'articolo 53, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea
17. Dichiarazione relativa al primato
18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze
19. Dichiarazione relativa all'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia
22. Dichiarazione relativa agli articoli 42 e 63bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
23. Dichiarazione relativa all'articolo 42, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea
25. Dichiarazione relativa agli articoli 61 H e 188 K del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo IV della terza parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
27. Dichiarazione relativa all'articolo 69 D, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
28. Dichiarazione relativa all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
29. Dichiarazione relativa all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
30. Dichiarazione relativa all'articolo 104 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

31. Dichiarazione relativa all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  32. Dichiarazione relativa all'articolo 152, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  33. Dichiarazione relativa all'articolo 158 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  34. Dichiarazione relativa all'articolo 163 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  35. Dichiarazione relativa all'articolo 176 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  36. Dichiarazione relativa all'articolo 188 N del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
  37. Dichiarazione relativa all'articolo 188 R del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  38. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia
  39. Dichiarazione relativa all'articolo 249 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  40. Dichiarazione relativa all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  41. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  42. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  43. Dichiarazione relativa all'articolo 311bis, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- B. Dichiarazioni relative a protocolli allegati ai trattati
44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea
  45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea
  46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea
48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca
49. Dichiarazione concernente l'Italia
50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie

Inoltre, la Conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e allegate al presente atto finale:

51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali
52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea
53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia
55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo
58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati
59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 270bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 311bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al Protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali alla Polonia e al Regno Unito
63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini»
64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo
65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa all'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhanda seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβόνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliką dieną.

Kelt Lisszabonban, a kétézer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f'Lisbona, fit-tlethax-il jum ta' Dicembru tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícisedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen  
Pour Sa Majesté le Roi des Belges  
Für Seine Majestät den König der Belgier



„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”


«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.“


За Правителството на Република България




Za prezidenta České republiky

  
Václav Klaus

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

  
Margrethe II

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

  
Angela Merkel

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Andrus Ansip  
Urmas Paet


Thar ceann Uachtarán na hÉireann  
For the President of Ireland

Bertie Eherin  
Dermot Ahern

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας


Niki Karamanlis  
Niki Karamanlis

Por Su Majestad el Rey de España



J. Zapatero

Pour le Président de la République française



N. Sarkozy

Per il Presidente della Repubblica italiana




Napolitano



Romano Prodi



Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'f' followed by a horizontal line and a flourish, and a large, cursive signature below it.

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről




A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by the name 'A. L. Kovács' in a cursive script.

Għall-President ta' Malta




A handwritten signature in black ink, with a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Michael Frendo' in a cursive script.

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden




Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich



Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej




Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aníbal Cavaco Silva', written in a cursive style.


Pentru Președintele României

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Traian Băsescu', with the name 'Adrian Ciobotaru' written above it in a smaller, less legible script.

Za predsednika Republike Slovenije


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Danilo Türk', written in a cursive style.

Za prezidenta Slovenskej republiky




Ján Kubiš

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta  
För Republiken Finlands President



Matti Vanhanen

För Konungariket Sveriges regering



Cecilia Malmström

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

*Caroline Kelly*      *Janet Liff*

—

—

## **A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI**

### **1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

### **2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea**

La conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a tale convenzione.

### **3. Dichiarazione relativa all'articolo 7 bis del trattato sull'Unione europea**

L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.

### **4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo**

Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all'Italia.

### **5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo**

Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progetto riveduto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, in base alla proposta del Parlamento europeo.

**6. Dichiarazione relativa agli articoli 9 B, paragrafi 5 e 6, 9 D, paragrafi 6 e 7, e 9 E del trattato sull'Unione europea**

La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri.

**7. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che la decisione relativa all'attuazione dell'articolo 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà adottata dal Consiglio alla data della firma del trattato di Lisbona ed entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore di detto trattato. Il progetto di decisione figura qui di seguito.

Progetto di decisione del Consiglio

relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1° aprile 2017, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata — quale definito all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 — al sistema di voto previsto agli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1° novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto protocollo.
- (2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,

DECIDE:

### Sezione 1

Disposizioni applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017

#### *Articolo 1*

Tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

- a) almeno i tre quarti della popolazione, o
- b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea o 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

#### *Articolo 2*

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 3*

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

### Sezione 2

Disposizioni applicabili a decorrere dal 1° aprile 2017

#### *Articolo 4*

A decorrere dal 1° aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

- a) almeno il 55 % della popolazione, o
- b) almeno il 55 % del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

#### *Articolo 5*

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 4.

#### *Articolo 6*

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

#### Sezione 3

#### Entrata in vigore

#### *Articolo 7*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

### **8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri»**

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo il 1° gennaio 2009, la conferenza invita le autorità competenti dello Stato membro che esercita in detto periodo la presidenza semestrale del Consiglio, da un lato, e la personalità che sarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che sarà nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dall'altro, ad adottare, di concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concrete necessarie a consentire una transizione efficace degli aspetti materiali e organizzativi dell'esercizio della presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri».

**9. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 9 del trattato  
sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo  
sull'esercizio della presidenza del Consiglio**

La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce le modalità di attuazione della decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione del Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato, figura qui di seguito.

*Progetto di decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio*

*Articolo 1*

1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.

2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

*Articolo 2*

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

*Articolo 3*

Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.

*Articolo 4*

Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.

## 10. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea

La conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.

La conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.

## 11. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo 9 D, paragrafo 7, primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo.

## 12. Dichiarazione relativa all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea

1. La conferenza dichiara che, durante i lavori preparatori della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza prevista alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, conformemente all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del protocollo sulle disposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento europeo; il mandato dell'alto rappresentante decorrerà da tale data fino alla scadenza del mandato della Commissione in carica a tale data.

2. Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il cui mandato decorrerà dal novembre 2009 nello stesso momento e per la stessa durata della prossima Commissione, sarà nominato in conformità delle disposizioni degli articoli 9 D e 9 E del trattato sull'Unione europea.

### **13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune**

La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

La conferenza sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

### **14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune**

Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del Parlamento europeo.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

### **15. Dichiarazione relativa all'articolo 13 bis del trattato sull'Unione europea**

La conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna.

## 16. Dichiarazione relativa all'articolo 53, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 53, paragrafo 2 contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.

La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dall'articolo 53, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi saranno tradotti.

## 17. Dichiarazione relativa al primato

La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):

*«Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007*

*Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64 <sup>(1)</sup>) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.*

---

<sup>(1)</sup> "(...) discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità."»

## 18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze

La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste.

Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza intergovernativa, conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5 del trattato sull'Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l'Unione si fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione in detti trattati.

#### **19. Dichiarazione relativa all'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

#### **20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da adottare in base all'articolo 16 B possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al riguardo.

#### **21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia**

La conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**22. Dichiarazione relativa agli articoli 42 e 63bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull'articolo 63bis, paragrafo 2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione.

**23. Dichiarazione relativa all'articolo 42, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ricorda che in tal caso, in conformità dell'articolo 9 B, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea il Consiglio europeo delibera per consenso.

**24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea**

La conferenza conferma che il fatto che l'Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.

**25. Dichiarazione relativa agli articoli 61 H e 188 K del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva.

**26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che, qualora uno Stato membro scelga di non partecipare a una misura fondata sul titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio avrà una discussione approfondita sulle conseguenze e gli effetti possibili della non partecipazione di detto Stato membro alla misura in questione.

Inoltre, ogni Stato membro può invitare la Commissione a esaminare la situazione in base all'articolo 96 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I capoversi precedenti lasciano impregiudicata la possibilità che uno Stato membro sottoponga la questione al Consiglio europeo.

**27. Dichiarazione relativa all'articolo 69 D, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ritiene che i regolamenti di cui all'articolo 69 D, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali.

**28. Dichiarazione relativa all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza constata che le disposizioni dell'articolo 78 si applicano conformemente all'attuale prassi. I termini «misure (...) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione» sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

**29. Dichiarazione relativa all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza constata che l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania.

**30. Dichiarazione relativa all'articolo 104 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Riguardo all'articolo 104 la conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per realizzare tali obiettivi.

La conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e crescita, che costituiscono il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri.

La conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.

In tale contesto, la conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.

L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia

di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente ai trattati e al patto di stabilità e crescita.

Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.

La conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, in modo da disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito sul patto di stabilità e crescita.

### **31. Dichiarazione relativa all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo 140 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Tali misure non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle parti sociali.

La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni dei trattati che attribuiscono competenze all'Unione, anche in materia sociale.

### **32. Dichiarazione relativa all'articolo 152, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che le misure che saranno adottate in applicazione dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera c) devono tener conto dei problemi comuni di sicurezza e avere come obiettivo la fissazione di norme elevate di qualità e di sicurezza, quando norme nazionali aventi un impatto sul mercato interno impedirebbero altrimenti la realizzazione di un elevato livello di protezione della salute umana.

**33. Dichiarazione relativa all'articolo 158 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ritiene che il riferimento alle «regioni insulari» contenuto nell'articolo 158 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.

**34. Dichiarazione relativa all'articolo 163 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca degli Stati membri.

**35. Dichiarazione relativa all'articolo 176 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ritiene che l'articolo 176 A non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo 297.

**36. Dichiarazione relativa all'articolo 188 N del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

La conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo IV, capi 3, 4 e 5, purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.

**37. Dichiarazione relativa all'articolo 188 R del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell'articolo 188 R pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.

**38. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia**

La conferenza dichiara che se, in conformità dell'articolo 222, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale aumento.

In tal caso, la conferenza conviene che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.

**39. Dichiarazione relativa all'articolo 249 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

**40. Dichiarazione relativa all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo 280 H, che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.

**41. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che il riferimento, nell'articolo 308, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli obiettivi dell'Unione è un riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 5 di detto trattato per quanto concerne l'azione esterna ai sensi della quinta parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È pertanto escluso che un'azione basata sull'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea persegua soltanto gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. A questo proposito, la conferenza rileva che conformemente all'articolo 15ter, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, non si possono adottare atti legislativi nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

**42. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza sottolinea che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituendo parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera delle competenze dell'Unione al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni dell'Unione. Detto articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l'adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica dei trattati che sfugga alla procedura all'uopo prevista nei trattati medesimi.

**43. Dichiarazione relativa all'articolo 311bis, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 311bis, paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 311bis, paragrafo 1 e dell'articolo 299, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.

## **B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI**

### **44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea**

La conferenza constata che laddove uno Stato membro abbia notificato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, che non desidera partecipare ad una proposta o iniziativa, tale notifica può essere ritirata in qualsiasi momento, prima dell'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen.

### **45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che ogniqualvolta il Regno Unito o l'Irlanda comunichi al Consiglio l'intenzione di non partecipare ad una misura basata su una parte dell'acquis di Schengen cui l'uno o l'altra partecipa, il Consiglio procederà ad una discussione approfondita sulle possibili implicazioni della non partecipazione dello Stato membro in questione a tale misura. La discussione in sede di Consiglio dovrà essere condotta alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione tra la proposta e l'acquis di Schengen.

### **46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea**

La conferenza ricorda che se il Consiglio non adotta una decisione dopo una prima discussione sul merito della questione, la Commissione può presentare una proposta modificata per un ulteriore riesame di merito da parte del Consiglio entro il termine di 4 mesi.

### **47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea**

La conferenza rileva che le condizioni da determinare nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4, o 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea possono stabilire che lo Stato membro interessato si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione, in tutto o in parte, all'acquis di cui alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.

#### 48. **Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca**

La conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni che non le sono applicabili.

La conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della conferenza relativa all'articolo 188 R, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma dell'articolo 188 R avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca.

#### 49. **Dichiarazione concernente l'Italia**

La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue:

«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;

RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;

RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.».

#### **50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie**

La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ad adoperarsi per adottare, nei casi opportuni e per quanto possibile entro il termine di cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, atti giuridici che modifichino o sostituiscano gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detto protocollo.

## C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Inoltre, la conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e allegate al presente atto finale:

### 51. **Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali**

Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono, relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare nazionale o camere del Parlamento nazionale.

### 52. **Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea**

Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca dichiarano che, per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l'inno tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell'Unione «Unita nella diversità», l'euro quale moneta dell'Unione europea e la giornata dell'Europa del 9 maggio continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del loro legame con la stessa.

### 53. **Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

1. La Repubblica ceca rammenta che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, come ribadito nella dichiarazione (n. 18) relativa alla delimitazione delle competenze. La Repubblica ceca sottolinea che tali disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e non quando adottano o attuano disposizioni del diritto nazionale indipendentemente dal diritto dell'Unione.

2. La Repubblica ceca pone altresì l'accento sul fatto che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione né introduce competenze nuove per l'Unione, non riduce il campo di applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle autorità nazionali in questo campo.

3. La Repubblica ceca sottolinea che, laddove la Carta riconosca i principi e i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali principi e diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

4. La Repubblica ceca sottolinea inoltre che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

**54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia**

La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più presto.

**55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati.

**56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

L'Irlanda afferma il proprio impegno nei confronti dell'Unione in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettoso dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri, all'interno del quale è assicurato ai cittadini un livello elevato di sicurezza.

Pertanto, l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare il diritto, conferitole dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare, per quanto possibile, all'adozione di misure a norma del titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, l'Irlanda parteciperà per quanto possibile alle misure nel settore della cooperazione di polizia.

L'Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo, essa può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione dell'Irlanda riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

#### **57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo**

L'Italia constata che, conformemente agli articoli 8 A (rinumerato articolo 10) e 9 A (rinumerato articolo 14) del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale.

L'Italia constata parimenti che in base all'articolo 8 (rinumerato articolo 9) del trattato sull'Unione europea e all'articolo 17 (rinumerato articolo 20) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

A questo proposito l'Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 2009/2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su approvazione di quest'ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i principi di cui all'articolo 9 A (rinumerato articolo 14), secondo paragrafo, primo comma.

#### **58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati**

Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia, l'Ungheria e Malta dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.

#### **59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 270 bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all'articolo 270 bis, paragrafo 2, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui all'articolo 269, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell'Unione.

**60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 311 bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione ai sensi dell'articolo 311 bis, paragrafo 6, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione, sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno dei Paesi Bassi.

**61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo.

**62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito**

La Repubblica di Polonia dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di «Solidarność» e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, quelli ribaditi nel titolo IV della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini»**

Per quanto riguarda i trattati e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine «cittadini», ad esclusione del riferimento ai «cittadini dei territori britannici dipendenti», che deve intendersi fatto ai «cittadini dei territori britannici d'oltremare».

**64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo**

Il Regno Unito rileva che l'articolo 9 A del trattato sull'Unione europea e altre disposizioni dei trattati non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

**65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  
relativa all'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Il Regno Unito sostiene appieno un'azione risoluta per quanto riguarda l'adozione di sanzioni finanziarie intese a prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse. Pertanto, il Regno Unito dichiara che intende esercitare il diritto, previsto dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare all'adozione di tutte le proposte avanzate a norma dell'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---